SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

01A0958

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. **2.**

Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di *referendum* costituzionale è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

ART. 1.

(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)

1. Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Presidente regionale », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

b) all'articolo 3, primo comma, le parole: « in base ai princìpi fissati dalla

Costituente in materia di elezioni politiche » sono sostituite dalle seguenti: « in armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali »;

c) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo »;

d) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

e) dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

« ART. 8-*bis*. – Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei Deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.

Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione »;

f) la sezione II del titolo I è sostituita dalla seguente:

« SEZIONE II – PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA REGIONALE.

ART. 9. – Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

ART. 10. – L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi »;

g) all'articolo 12, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi »;

h) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« ART. 13-*bis*. – Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo »;

i) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

« ART. 17-*bis*. – Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-*bis*, all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo 41-*bis* sono sottoposte a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale »;

l) dopo l'articolo 41, la rubrica: « *Disposizioni transitorie* » è sostituita dalla seguente: « *Disposizioni finali e transitorie* »;

m) dopo la rubrica: « *Disposizioni finali e transitorie* », all'articolo 42 sono premessi i seguenti:

« ART. 41-*bis*. – Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10.

Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

ART. 41-*ter*. – Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i com-

ponenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come rispettivamente modificato e sostituito dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. È eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

ART. 2.

(Modifiche allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta)

1. Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Presidente della Giunta regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

b) all'articolo 2, primo comma, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica »;

c) all'articolo 15, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche; i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.

La legge regionale di cui al secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle »;

d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno »;

e) all'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero del Parlamento europeo »;

f) all'articolo 17, il secondo comma è abrogato;

g) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« ART. 27. – L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.

L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il *referendum* sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15 »;

h) gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma dell'articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

i) all'articolo 41, primo comma, le parole: « previa deliberazione di questa » sono sostituite dalle seguenti: « previa deliberazione della Giunta »;

l) all'articolo 48, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse;

m) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle »;

n) all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

« I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

ART. 3.

(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna)

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Presidente della Giunta regionale », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

b) all'articolo 3, primo comma, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica »;

c) all'articolo 15, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei princìpi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di

conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale »;

d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. - Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto »;

e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero di membro del Parlamento europeo »;

f) all'articolo 17, il terzo comma è abrogato;

g) gli articoli 29, 32, 36 e 37, primo comma, sono abrogati;

h) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »;

i) all'articolo 41, primo comma, le parole: « con decreto del suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente della Regione »;

l) all'articolo 50, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse;

m) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

n) all'articolo 54, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori »;

o) all'articolo 54, secondo comma, le parole: « un mese » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi »;

p) all'articolo 54, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale »;

q) all'articolo 54, il quinto comma è abrogato.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per

la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.

ART. 4.

(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Presidente della Giunta regionale », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

b) le parole: « Presidenti delle Giunte provinciali » e « Presidente della Giunta provinciale », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Presidenti delle Province » e « Presidente della Provincia »;

c) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica »;

d) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni »;

e) all'articolo 24, le parole: « e il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »;

f) all'articolo 25, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

« Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano »;

g) all'articolo 25, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: « diritto elettorale attivo » sono inserite le seguenti: « in Provincia di Bolzano »;

h) all'articolo 25, quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno »;

i) all'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, le parole: « elezioni regionali » sono sostituite dalle seguenti: « elezioni dei Consigli provinciali »;

l) all'articolo 25, quarto comma, ultimo periodo, le parole: « regionali e » sono soppresse;

m) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano

su convocazione del Presidente della Regione in carica »;

n) all'articolo 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo »;

o) l'articolo 29, il quinto comma dell'articolo 32 e il secondo comma dell'articolo 38 sono abrogati;

p) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« ART. 30. – Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari.

Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento »;

q) all'articolo 32, primo e terzo comma, le parole: « il vice Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « i vice Presidenti »;

r) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« ART. 33. – Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-*bis*, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.

Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49-*bis*. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali »;

s) all'articolo 36, primo comma, dopo le parole: « è composta del Presidente » sono inserite le seguenti: « della Regione, che la presiede, »;

t) all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale »;

u) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale »;

v) all'articolo 47, le parole: « e il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Provincia » e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di go-

verno della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del *referendum* provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a *referendum* provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale »;

z) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« ART. 48. – Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica »;

aa) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:

« ART. 48-*bis*. – I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Pro-

vincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 48-*ter*. — Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano »;

bb) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38 »;

cc) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

« ART. 49-*bis*. — Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

dd) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« ART. 50. — La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice Presidenti e degli assessori.

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia.

I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale »;

ee) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« ART. 51. — Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili »;

ff) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

« ART. 60. — Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il *referendum* per le leggi regionali »;

gg) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« ART. 62. — Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino »;

hh) all'articolo 81, secondo comma, le parole: « fra il presidente della relativa giunta provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « fra il Presidente della relativa Provincia »;

ii) all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale »;

ll) all'articolo 98, commi primo e terzo, le parole: « o da quello della giunta provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « o da quello della Provincia »;

mm) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

« ART. 102. — Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca »;

nn) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

« ART. 103. — Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale »;

oo) all'articolo 104, le parole: « Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo quanto disposto dall'articolo 103 ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio provinciale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di vice Presidente. Se il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Qualora l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Provincia avvenga dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Provincia tra i propri componenti. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al Consiglio provinciale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia entrata in vigore la legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera *v)*, del presente articolo, per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si osservano le seguenti disposizioni:

a) le elezioni contestuali del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera *z)*, del presente articolo. Il Presidente della Provincia fa parte del Consiglio provinciale. Alla carica di Presidente della Provincia si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono attribuite le funzioni di vice Presidente, possono essere scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale. Alla carica di assessore, anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale, si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale;

b) per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, quarto comma, dello Statuto spe-

ciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera *h)*, del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale ed ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno. Le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori che hanno diritto di voto nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale. Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 18 della citata legge regionale n. 7 del 1983. Per la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di Presidente della Provincia che alla carica di consigliere provinciale si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni;

c) il territorio della Provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. La votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di Presidente, i contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale. Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentaquattro nè inferiore a ventisei. Ciascun elettore esprime il suo voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta;

d) per l'attribuzione della carica di Presidente della Provincia e degli altri trentaquattro seggi del Consiglio provinciale, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni:

1) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della Provincia per il candidato alla carica di Presidente della Provincia; dalla somma dei voti validi di preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla carica di consigliere provinciale;

2) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni della Provincia, dal rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia;

3) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;

4) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di Presidente della Provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

5) proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;

6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, nell'ambito della lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato a quella il cui candidato ha ottenuto più

preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell'ordine di lista; sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;

7) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio eccettuato quello attribuito al Presidente della Provincia e quello attribuito ai sensi del numero 6), la cifra elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata ai sensi del numero 2) tenuto conto di quanto disposto dal numero 6), sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei quozienti;

8) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dal numero 7). Al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6);

9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai sensi del numero 3), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;

10) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente della Provincia risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al numero 4) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista;

e) qualora nessun candidato risulti eletto Presidente della Provincia ai sensi della lettera *d)*, numero 5), si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In tal caso il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. In quest'ultimo caso il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia sia presentata da tutti i candidati alla carica di Presidente della Provincia, eccetto uno, quest'ultimo è proclamato eletto Presidente della Provincia, senza procedere al secondo turno di votazione. Per i candidati ammessi al ballot-

taggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate al precedente e al nuovo collegamento. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale si ricostituisce ed il presidente:

1) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto presidente il candidato più anziano di età;

2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra elettorale di cui alla lettera *d)*, numero 2), e si fa riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione ai candidati in ballottaggio cui è aggiunta la cifra elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come determinata ai sensi della lettera *d)*, numero 3). Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale, compiendo le operazioni di cui alla lettera *d)*, numeri 6), 7), 8), 9) e 10). Nell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera *d)*, numero 10), è escluso il candidato alla carica di Presidente della Provincia, qualora nel secondo turno una o più delle liste con esso collegate nel primo turno abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno;

f) si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 5 della legge della regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente comma, per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento e per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni delle leggi della regione Trentino-Alto Adige, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000, che disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, relative all'elezione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge regionale in materia di elezione degli organi comunali i corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo alla circoscrizione elettorale di Trento.

4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano

ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti.

5. La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

ART. 5.

(Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Presidente della Giunta regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

b) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: « ordinamento giuridico dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « ordinamento giuridico della Repubblica »;

c) all'articolo 5, il numero 1) è abrogato;

d) all'articolo 12, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale »;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000

abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento »;

f) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero di membro del Parlamento europeo »;

g) all'articolo 15, il quarto comma è abrogato;

h) all'articolo 22, secondo comma, le parole: « o quando non sia in grado di funzionare » sono soppresse;

i) all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

l) all'articolo 23, le parole: « o il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « o il Presidente della Regione »;

m) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati;

n) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »;

o) all'articolo 63, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

« L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del

Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste e i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone. Per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, la circoscrizione è formata dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 13 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

ART. 6.

(Disposizioni finali).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale risulta dalle disposizioni contenute nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge costituzionale.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972,

n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 2 della presente legge costituzionale.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 13 aprile 1983, n. 122, nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 3 della presente legge costituzionale.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella legge 30 novembre 1989, n. 386, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 4 della presente legge costituzionale.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 6 agosto 1984, n. 457, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 5 della presente legge costituzionale.

ART. 7.

(Norme in materia di elezioni regionali).

1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali.

2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.

3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 168):

Presentato dall'on. BOATO Marco ed altri il 9 maggio 1996.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 settembre 1996.

Assegnato nuovamente alla commissione parlamentare per le riforme costituzionali, in sede referente, il 5 febbraio 1997.

Esaminato dalla commissione parlamentare per le riforme costituzionali, in sede referente, l'11, 12, 13 e 18 febbraio 1997.

Assegnato nuovamente alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 febbraio 1997 con pareri della V e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 26 gennaio 1999; il 4, 9 e 11 marzo 1999; il 20, 21, 22, 27 e 28 luglio 1999.

Relazione scirtta presentata il 28 luglio 1999 (atto n. 168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892/*A*-relatore on. DI BISCEGLIE).

Esaminato in aula il 29 luglio 1999; il 17 settembre 1999; il 13, 20 e 21 ottobre 1999; il 17, 18, 23 e 24 novembre 1999 ed approvato il 25 novembre 1999, in un testo unificato con atti n. 226 (on. CAVERI); n. 1359 (on. ZELLER ed altri); n. 1605 (on. SORO); n. 2003 (on. BONO ed altri); n. 2951 (on. ZELLER ed altri); n. 3057 (on. CARRARA Carmelo ed altri); n. 3327 (on. DI BISCEGLIE ed altri); n. 3644 (on. RUFFINO ed altri); n. 3932 (on. SCHMID); n. 4601 (d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna); n. 5406 (on. SCHMID ed altri); n. 5468 (on. SODA); n. 5469 (on. SODA); n. 5470 (on. SODA); n. 5471 (on. SODA); n. 5472 (on. SODA); n. 5561 (on. FONTANINI ed altri); n. 5615 (on. GARRA ed altri); n. 5710 (d'iniziativa dell'assemblea regionale siciliana); n. 5892 (on. PRESTAMBURGO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 4368):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1º dicembre 1999 con parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 2, 9, 14, 15, 16 e 17 dicembre 1999; l'11 gennaio 2000; il 23 e 24 febbraio 2000; il 2, 8, 16 e 22 marzo 2000; il 9, 11, 30 e 31 maggio 2000 ed approvato il 1º giugno 2000 (prima deliberazione).

Camera dei deputati (atto n. 168-*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 giugno 2000 con parere della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 28 giugno 2000; il 5 e 11 luglio 2000.

Esaminato in aula il 17 e 18 luglio 2000 ed approvato il 19 luglio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4368-*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 luglio 2000.

Esaminato dalla 1ª commissione il 27 settembre 2000.

Esaminato in aula il 27 settembre 2000; il 4 ottobre 2000 ed approvato, con modificazioni, il 5 ottobre 2000.

Camera dei deputati (atto n. 168-*D*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 ottobre 2000.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 10 ottobre 2000.

Esaminato in aula il 23 ottobre 2000 ed approvato il 25 ottobre 2000 (seconda deliberazione).

AVVERTENZA:

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 26 febbraio 2001, si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Si richiama l'attenzione sull'«Avvertenza» pubblicata alla pag. 18 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, nonché sull'«Errata corrige», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000.

01G0044

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 gennaio 2001, n. **7.**

Legge quadro sul settore fieristico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti.

2. Il sistema fieristico è rilevante ai fini della promozione delle attività economiche, della valorizzazione dei sistemi produttivi, dello sviluppo delle relazioni commerciali, della cooperazione internazionale e del progresso tecnologico, anche a beneficio del consumatore.

3. L'attività fieristica è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché

l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti, e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.

4. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di fiere sono deliberati su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) « manifestazioni fieristiche », le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

1) « fiere generali », senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

2) « fiere specializzate », limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

3) « mostre-mercato », limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione od anche alla vendita dei prodotti esposti;

b) « espositori », quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori o rivenditori o enti pubblici o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;

c) « visitatori », coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

d) « quartieri fieristici », le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche, ed a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

e) « organizzatori di manifestazioni », i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;

f) « superficie netta », la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;

g) « enti fieristici », i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attività fieristica.

ART. 3.

(Ambito di applicazione).

1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;

b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di

convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i cinquecento metri quadrati di superficie netta;

c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.

ART. 4.

(Autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche).

1. L'esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell'Unione europea, secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla presente legge e dalle relative leggi regionali. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione europea possono esercitare l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia nel rispetto delle normative vigenti. In tale caso l'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di condizioni di reciprocità per gli organizzatori italiani.

2. Anche ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è di competenza della regione in cui si svolge l'evento, sentito il comune interessato; per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale l'autorizzazione allo svolgimento è, anche ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, di competenza dei comuni, ad eccezione delle manifestazioni fieristiche sul territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che:

a) il soggetto richiedente, per quanto concerne le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, eserciti l'attività da almeno un anno in analogo settore merceologico;

b) la sede espositiva sia qualificata come quartiere fieristico ai sensi dell'articolo 9 ovvero sia idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza e alla agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche con riferimento alla qualifica della stessa;

c) le modalità di organizzazione siano atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni non discriminatorie di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;

d) le quote di partecipazione poste dall'organizzatore a carico dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza; sono peraltro vietate condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all'accettazione di prestazioni supplementari.

4. La domanda di autorizzazione, contenente una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, s'intende accolta qualora l'amministrazione competente non provveda entro sessanta giorni.

ART. 5.

(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche).

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica sono di competenza:

a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito even-

tualmente il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale;

b) delle regioni e delle province autonome, sentiti i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale o regionale;

c) dei comuni, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale.

3. È fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale verificato da una società di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea.

ART. 6.

(Calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche).

1. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale viene redatto, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi. In sede di formazione del calendario il Ministero provvede alle verifiche necessarie ad evitare concomitanze fra manifestazioni con qualifica di nazionale e di internazionale nello stesso settore merceologico.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano, entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale che intendono autorizzare, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, nei successivi sessanta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verifica che lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche avvenga in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8, ovvero, in caso di difformità, promuove le opportune intese entro il 30 giugno. Qualora tali intese non siano raggiunte, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei trenta giorni successivi, risolve in via sostitutiva la situazione di difformità e comunica le decisioni assunte alle regioni ed alle province autonome interessate per l'attuazione e per l'iscrizione nel calendario ufficiale annuale.

3. Possono svolgersi con la qualifica di « fiera internazionale » o « fiera nazionale » solo le manifestazioni fieristiche inserite nel calendario ufficiale annuale.

4. Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con cadenze superiori all'anno.

ART. 7.

(Comitato tecnico-consultivo).

1. È istituito, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Comitato si avvale delle strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è presieduto dal Direttore generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato ed è composto da:

a) sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della cooperazione e dei servizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, esperti della materia;

b) cinque rappresentanti designati dall'Associazione degli enti fieristici italiani;

c) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e del commercio con l'estero;

d) un rappresentante designato dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

e) un rappresentante designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);

f) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi nazionali dei soggetti organizzatori di fiere espressione dei comparti produttivi nei settori dell'industria e dell'artigianato e del settore della distribuzione;

g) tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

h) un rappresentante designato dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente. Sia i componenti effettivi che i supplenti svolgono la loro attività a titolo gratuito.

4. Il Comitato esprime parere obbligatorio:

a) sull'idoneità dei quartieri fieristici che ospitano le manifestazioni con qualifica internazionale quando il luogo di svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi permanenti;

b) sulla formazione del calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale e sui casi di concomitanza tra fiere internazionali e fra queste e quelle nazionali, con merceologie uguali o affini;

c) sul regolamento di cui all'articolo 8 e sulle sue successive modificazioni.

5. Il Comitato coadiuva il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'attività di controllo statistico delle manifestazioni con qualifica di internazionale.

ART. 8.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con regolamento da adottare con proprio decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) a stabilire, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica internazionale e a disciplinare il relativo procedimento;

b) ad individuare, sempre sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale;

c) a definire i requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche

internazionali e nazionali, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono fissati:

a) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonché a disciplinare eventuali deroghe;

b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano nell'ambito della stessa regione, oltre che in concomitanza con quelle di rilevanza internazionale, anche solo in parte in concomitanza tra loro, nonché a disciplinare eventuali deroghe.

3. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere anche la creazione, senza oneri a carico della finanza pubblica, di un idoneo sistema unitario di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali, sia con riferimento al riconoscimento o alla conferma delle qualifiche da parte delle amministrazioni competenti, che relativamente alla tutela del diritto degli utenti ad una corretta e veritiera informazione e pubblicità da parte dei soggetti organizzatori.

ART. 9.

(Quartieri fieristici).

1. Le regioni definiscono i requisiti minimi dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni di livello regionale e locale e certificano la rispondenza dei quartieri fieristici a tali requisiti.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attribuisce la qualifica di « internazionale » ai quartieri fieristici per i quali ne sia fatta richiesta, previa verifica della rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*.

3. In sede di prima applicazione nonché in caso di revisione dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce i termini entro i quali i quartieri fieristici devono essere adeguati per il mantenimento della qualifica di quartiere fieristico internazionale.

ART. 10.

(Riordino degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti).

1. Ai fini di quanto previsto al comma 2, le regioni, su istanza dei soggetti che hanno svolto e svolgono di fatto e con continuità operativa attività di carattere fieristico almeno nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, iscrivono i soggetti medesimi in un apposito elenco regionale degli enti fieristici. L'istanza deve essere presentata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'elenco si considerano iscritti d'ufficio gli enti fieristici dotati di personalità giuridica.

2. Le regioni disciplinano il riordino degli enti fieristici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 prevedendone la trasformazione anche in società per azioni, tenendo conto, in tale caso, anche degli eventuali contestuali conferimenti da parte di terzi. Gli statuti delle società per azioni possono prevedere la libera circolazione delle azioni emesse a seguito della trasformazione.

3. Il progetto di trasformazione, redatto dall'ente fieristico, deve essere approvato dalla regione ed identificare il patrimonio dell'ente fieristico. Nel caso in cui la trasformazione preveda anche la costituzione di una società per azioni il progetto dovrà identificare anche:

a) gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all'attività dell'ente, da conferire nella società per azioni da parte di enti pubblici e di società od enti privati;

b) la ripartizione del capitale sociale.

4. L'atto di trasformazione deve essere accompagnato da una relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 del codice civile per quanto attiene ai beni e ai diritti indicati al comma 3, lettera *a)*.

5. Gli atti di trasformazione previsti dal presente articolo sono soggetti, in luogo di tutte le imposte dirette e indirette applicabili, alla sola imposta di registro in misura fissa. Il medesimo trattamento fiscale si applica ai conferimenti di cui al comma 3.

6. Per gli atti di trasformazione in società per azioni o di conferimento a società per azioni dei beni patrimoniali identificati ai sensi del comma 3, attuativi del progetto di cui al medesimo comma 3, il valore dei beni e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito, rispettivamente, della trasformazione e del conferimento. Detto valore può, a scelta del contribuente da effettuare nell'atto di trasformazione o di conferimento, essere elevato fino all'importo indicato negli atti medesimi sottoponendolo a tassazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, indipendentemente dal periodo di previo possesso. Il maggior valore delle azioni ha effetto anche quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti compresi nell'atto di trasformazione e conferimento.

7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli atti perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché agli atti relativi ad enti già trasformati in fondazione che conferiscono entro il suddetto termine beni patrimoniali a società per azioni nel quadro di un progetto di riordino complessivo dell'ente medesimo.

ART. 11.

(Norme per la trasparenza nella gestione degli enti fieristici)

1. Al fine di assicurare trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, che svolgano anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa delle diverse attività.

ART. 12.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle autorizzate, l'autorità competente per l'autorizzazione della manifestazione assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione fieristica e trasmette copia del provvedimento al prefetto territorialmente competente affinché disponga l'esecuzione coattiva. L'autorità competente dispone altresì nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di lire diecimila ad un massimo di lire centomila per ciascun metro quadrato di superfice netta, nonché l'interdizione dalla possibilità di presentare domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei quattro anni successivi.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di abuso della qualifica di « fiera internazionale », « fiera nazionale » o « fiera regionale », ovvero di « quartiere fieristico internazionale », l'amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'interdizione per i medesimi soggetti dalla possibilità di presentare domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei due anni successivi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni previ-

ste dal regolamento di cui all'articolo 8, in ordine al controllo e alla certificazione dei dati, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti, la regione applica nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.

ART. 13.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Sono abrogati il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in contrasto con la presente legge.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario sono tenute a modificare le disposizioni legislative ed amministrative regionali in materia di fiere per conformarle ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

3. I procedimenti concernenti l'autorizzazione allo svolgimento ed il riconoscimento o la conferma della qualifica alle manifestazione fieristiche, già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1375):

Presentato dal sen. De CAROLIS ed altri il 27 settembre 1996.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 15 ottobre 1996, con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 9ª, 13ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 28 gennaio 1997, il 13 febbraio 1997, il 13 marzo 1997, l'11 marzo 1998, il 5 e 14 maggio 1998.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 10 giugno 1998, con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 9ª, 13ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminata dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 16 giugno 1998 e il 23 giugno 1998, approvato in un testo unificato con gli atti numeri 1775 (MACONI ed altri), 2129 (MANTICA ed altri) e 2204 (SELLA DI MONTELUCE ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 5051):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 6 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VIII e XIII.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 2 e 9 dicembre 1998, il 7, 15, 27 e 29 luglio 1999, il 6 e 13 ottobre 1999, l'11 novembre 1999, il 19 gennaio 2000.

Relazione scritta annunciata il 22 marzo 2000 (atto n. 5051-337-1730-2006-2573-2786-4692/*A* - relatore on. FUMAGALLI).

Esaminato in aula il 27 marzo 2000 ed approvato con modificazioni, il 29 novembre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 1375-B):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio, turismo), in sede deliberante, il 12 dicembre 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 9ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato ed approvato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 20 dicembre 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 117 della Costituzione è il seguente:

«Art. 117. — La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principali fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei o biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazioni e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura, e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

— L'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63), «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è il seguente:

«Art. 8. — 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1, sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2, entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sona trasmessi alle competenti commissioni parlamentari.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

a) l'art. 3 legge 22 luglio 1975, n. 382;

b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonché la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunità economica europea", nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";

c) l'art. 2, comma 3, lettera *d),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano";

d) l'art. 13, comma 1, lettera *e),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";

e) l'art. 1, comma 1, lettera *hh),* della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera *a)* del primo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1997, n. 281».

Nota all'art. 3:

— Il titolo della legge 3 giugno 1978, n. 314 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1978, n. 183) è il seguente: «Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972».

Nota all'art. 4:

— I commi 2 e 3 dell'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998), recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», sono i seguenti:

«2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;

b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari. d'intesa con i comuni interessati;

c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche.

d) le competenze già delegate ai sensi dell'art. 5, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione, nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;

f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;

g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.».

Nota all'art. 8:

— L'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997), recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è il seguente:

«Art. 3 *(Intese).* — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Srato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive».

Note all'art. 10:

— L'art. 2343 del codice civile è il seguente:

«Art. 2343 *(Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti)*. — Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti, conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello, per cui avvenne il conferimento la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società».

— Il comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1997), recante: «Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni», è il seguente:

«1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento o da concambio derivanti da operazioni di fusione o scissione di società si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva indicata nell'art. 1. L'incremento di patrimonio netto a fronte del disavanzo da concambio si considera formato con utili di cui all'art. 41, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, concernente gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul redditi» delle persone giuridiche».

Note all'art. 13:

— Il regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 454 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 1934, n, 75), convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1934, n. 241), ha dettato norme per la disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni.

— Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390 (pubblicato nel S.O. *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1994, n. 141) è il seguente: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di riconoscimento della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche, di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche».

01G0041

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2000, n. **435.**

Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 6, 14, 16, comma 5, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 55, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ravvisata l'opportunità di provvedere al riassetto dell'organizzazione del Ministero della sanità, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri e i principi previsti nel predetto decreto legislativo n. 300 del 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 8 giugno 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Dipartimenti e direzioni generali

1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione attuativi del capo X del titolo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero della sanità, di seguito denominato Ministero, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del predetto decreto e tenuto conto del disposto dell'articolo 46, comma 1, lettere *a)* e *b),* del decreto medesimo, si articola in due dipartimenti:

a) il dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero;

b) il dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali.

2. Alla preposizione a ciascun dipartimento si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il capo del dipartimento conferisce ad uno dei direttori generali di cui al comma 3 le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

3. All'interno dei dipartimenti di cui al comma 1 sono istituiti uffici di livello dirigenziale generale, di seguito denominati direzioni generali, nel numero e con le attribuzioni previsti dagli articoli 2 e 3. Ciascun direttore generale individua il dirigente al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

4. Il capo del dipartimento svolge i compiti indicati nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2.

Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero

1. Salve le competenze delle regioni come individuate dalla normativa vigente, il dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca, e l'organizzazione del Ministero provvede alle attività e agli interventi per lo sviluppo ed il coordinamento del sistema sanitario nazionale e della ricerca sanitaria e cura gli affari concernenti il bilancio e l'organizzazione del Ministero. In particolare svolge le funzioni d'interesse sanitario di spettanza statale, anche derivanti da obblighi comunitari, previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge che attribuiscono competenze al Ministero della sanità, in materia di:

a) programmazione sanitaria e verifica del conseguimento dei relativi obiettivi; analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale; attuazione del federalismo fiscale; classificazione e remunerazione delle prestazioni concernenti i livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria; individuazione di criteri e requisiti per l'esercizio e l'accreditamento delle attività sanitarie; protocolli d'intesa fra regioni e università, finanziamento delle aziende ospedaliere universitarie; fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;

b) professioni sanitarie e personale del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento ai fabbisogni di personale sanitario e di medici specialisti, nonché alla formazione, ivi comprese quella continua, quella specifica in medicina generale e quella manage-

riale; vigilanza e controllo su ordini e collegi professionali; pubblicità sanitaria delle professioni e delle attività sanitarie; supporto al rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale; funzionamento della Commissione centrale per le professioni sanitarie;

c) ricerca sanitaria, ivi compresi i programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali di collaborazione tra le strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati; funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; vigilanza sull'Istituto superiore della sanità, sull'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sull'Agenzia dei servizi sanitari regionali, sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori e sull'Istituto italiano di medicina sociale; linee-guida in materia di medicina dello sport;

d) individuazione dei fabbisogni informativi del Servizio sanitario nazionale e del Ministero; gestione e sviluppo dell'informatizzazione dell'attività amministrativa del Ministero e relativo monitoraggio; rapporti con l'AIPA; elaborazione, controllo e verifica dei dati statistici relativi all'attività del Servizio sanitario nazionale e del Ministero; programmi di investimenti relativi al patrimonio immobiliare e tecnologico del Servizio sanitario nazionale; utilizzazione dei fondi strutturali comunitari; dispositivi medici; rapporti con le Commissioni CIPE per le materie attinenti agli investimenti strutturali e ai programmi di sviluppo; valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;

e) organizzazione, bilancio e personale del Ministero, con particolare riferimento all'individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali e alla relativa acquisizione; rapporti con l'ufficio del ruolo unico della dirigenza statale; formazione del personale, relazioni sindacali, contrattazione e mobilità, esclusa quella dipartimentale; relazioni con il pubblico.

2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:

a) della programmazione sanitaria;

b) delle risorse umane e delle professioni sanitarie;

c) della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti;

d) del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici;

e) dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero.

3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le direzioni generali di cui al comma 2 svolgono i necessari poteri di accertamento e d'ispezione, anche nei confronti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti, avvalendosi, prioritariamente, del personale cui il vigente ordinamento attribuisce, in modo specifico, compiti di natura ispettiva. Parimenti le medesime direzioni esercitano le attività istruttorie connesse con l'esercizio dei poteri sostitutivi e quelle strumentali all'adozione dei provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'articolo 117 del predetto decreto legislativo.

4. Presso il Dipartimento opera la segreteria generale del Consiglio superiore di sanità, cui è preposto un dirigente di prima fascia del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, da nominare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

Art. 3.

Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali

1. Salve le competenze delle regioni come individuate dalla normativa vigente, il Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali provvede alle attività e agli interventi di spettanza statale in tali settori. In particolare svolge le funzioni di interesse sanitario di spettanza statale, anche derivanti da obblighi comunitari, previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge che attribuiscono competenze al Ministero della sanità in materia di:

a) promozione della salute anche nei settori materno infantile, età evolutiva e dell'anziano; prevenzione, con particolare riguardo alla profilassi internazionale e a quella delle malattie infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento e nei confronti delle sostanze pericolose, all'igiene e sicurezza del lavoro, alla radio-protezione, alla prevenzione delle tossicodipendenze e alle malattie di rilievo sociale, inclusa la tutela della salute mentale, all'invalidità civile e alla disabilità; sangue ed emoderivati; trapianto di organi; procedure autorizzative concernenti microrganismi ed organismi geneticamente modificati; stabilimenti termali e acque minerali;

b) ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione dei medicinali per uso umano e connessa farmacovigilanza; pubblicità dei medicinali e di altri prodotti; prodotti usati in medicina o per il miglioramento dello stato di salute, biocidi; prodotti cosmetici; farmacie; produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope ed aggiornamento delle relative tabelle; studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci; registri della popolazione per la farmacoepidemiologia, funzionamento della segreteria del Comitato etico nazionale;

c) tutela della salute e del benessere degli animali, compresi quelli impiegati a fini scientifici e sperimentali; salubrità dei prodotti di origine animale e dei loro sottoprodotti; alimenti per uso umano, compresi quelli destinati ad una alimentazione particolare; sicurezza

alimentare; prodotti per l'alimentazione animale; ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione dei medicinali e dei dispositivi per uso veterinario; prodotti fitosanitari; polizia veterinaria e profilassi internazionale nei settori veterinario e alimentare; smaltimento e trasformazione dei rifiuti di origine animale, controlli veterinari infracomunitari e di frontiera, ricerca veterinaria e vigilanza sugli istituti zooprofilattici sperimentali; procedure comunitarie relative agli alimenti transgenici; rapporti con l'Organizzazione internazionale delle epizoozie, la FAO, l'Organizzazione mondiale del commercio;

d) rapporti giuridici ed economici in materia di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea e in ambito extracomunitario; interventi straordinari in materia di assistenza sanitaria in Italia agli emigrati, agli apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri; assistenza sanitaria e medico legale del personale navigante e supporto delle funzioni contenziose della Commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo; funzioni consultive medico-legali nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali concernenti pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità da cause di servizio; ricorsi per la corresponsione di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;

e) relazione sullo stato sanitario del Paese; gestione dell'attività editoriale ministeriale, di centri di documentazione, di osservatori, di programmi di informazione e di studi finalizzati all'educazione sanitaria ed alla promozione della salute dei cittadini; rapporti di interesse sanitario con le organizzazioni di volontariato e del terzo settore;

f) partecipazione dell'Amministrazione sanitaria alle attività degli organismi internazionali e sovranazionali; rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità e le altre Agenzie specializzate delle Nazioni unite, l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa e con l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica; promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi internazionali sanitari; attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali del Ministero; interventi sanitari in caso di emergenze internazionali; incontri a livello internazionale.

2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:

a) della prevenzione;

b) della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza;

c) della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione;

d) delle prestazioni sanitarie e medico-legali;

e) degli studi, della documentazione sanitaria e della comunicazione ai cittadini;

f) dei rapporti internazionali e delle politiche comunitarie.

3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le direzioni generali di cui al comma 2 esercitano i necessari poteri di accertamento e di ispezione, anche nei confronti degli organismi che svolgono le funzioni e i compiti amministrativi conferiti, come previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avvalendosi, prioritariamente, del personale cui il vigente ordinamento attribuisce, in modo specifico, compiti di natura ispettiva. Parimenti, le medesime direzioni esercitano le attività istruttorie connesse con l'esercizio dei poteri sostitutivi e quelle strumentali per l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'articolo 117 del predetto decreto legislativo.

Art. 4.

Disposizioni finali e transitorie

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, in relazione alla previsione di due capi dipartimento, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la dotazione organica dei dirigenti di primo livello del ruolo sanitario del Ministero, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 1998, è ridotta di due unità.

3. Gli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni.

4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, concernente la organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, alla direzione del servizio di controllo interno è preposto un dirigente di prima fascia del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 5.
Abrogazioni

1. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, ad eccezione degli articoli 6 e 9, ed il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VERONESI, *Ministro della sanità*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 48

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti). — (Omissis).*

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— L'art. 17, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 17. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera *a)* ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.».

— Il testo degli articoli 6, 14, 16, comma 5, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 6 *(Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche).* — 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso

che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

(Omissis).».

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibiità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.

(Omissis).».

«Art. 16 *(Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali)*. — *(Omissis)*.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.

(Omissis).».

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concerne: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— La legge 30 novembre 1998, n. 419 reca: «Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— L'art. 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore) — (Omissis)*.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.».

— Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni concerne: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 55, comma 3, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda in note alle premesse.

— Il testo dell'art. 46, comma 1, lettere *a)* e *b)* del citato decreto legislativo n. 306/1999, è il seguente:

«Art. 46 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni ammali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;

b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro;».

— Per il testo dell'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si veda in note alle premesse.

— L'art. 5, commi 3, 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, è il seguente:

«Art. 5 *(I dipartimenti) — (Omissis)*.

3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro.

4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

f) è sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

h) è sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.».

Note all'art. 2:

— Per il titolo del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in note alle premesse.

— Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, reca: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419».

— La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali».

— Il testo dell'art. 115, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il seguente:

«Art. 115 *(Ripartizione delle competenze)*. — 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative:

(Omissis);

e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti nonché lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria;».

— Il testo dell'art. 117, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, è il seguente:

«Art. 117 *(Interventi d'urgenza)*. — 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.».

— Per il testo dell'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il titolo del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in note alle premesse.

— Per il titolo del citato decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si veda in note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 115, comma 1, lettera *e)*, e 117 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in note all'art. 2.

Note all'art. 4:

— Per il testo all'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 1998 reca: «Istituzione dell'autorità portuale di Gioia Tauro».

— Per il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 14, comma 2, e 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, si veda in note alle premesse.

— Il testo degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196 (Regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanità, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266), è il seguente:

«Art. 6 *(Segreteria generale del Consiglio superiore di sanità)*. — 1. La segreteria generale del Consiglio superiore di sanità è organo di ausilio dell'attività del Consiglio superiore di sanità ed è diretta da un dirigente generale proveniente dal ruolo medico del Ministero della sanità.

(Omissis).».

«Art. 9 *(Disposizioni finali)*. — 1. Le disposizioni normative riguardanti il Ministero della sanità sono così individuate:

art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, modificato con legge 5 gennaio 1955, n. 15: commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637: commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense «ai benemeriti della salute pubblica» ed «al merito della sanità pubblica»;

art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56: commissione consultiva per la disciplina della produzione e della vendita degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

art. 9 della legge 13 marzo 1958, n. 296: istituzione presso il Ministero della sanità di una ragioneria centrale dello Stato;

art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283: commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari;

art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, come sostituito dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399: commissione tecnica per i mangimi;

art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33: commissione per il controllo e la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

art. 4 della legge 14 marzo 1968, n. 203: modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla composizione ed ordinamento del Consiglio superiore di sanità;

articoli 4 e 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255: commissione consultiva per la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

art. 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383: concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, istituzione di un centro studi presso il Ministero della sanità e finanziamento dei comitati per la programmazione ospedaliera;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1974: uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro della sanità;

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e successive modifiche ed integrazioni: ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna;

art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619: comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni;

art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620: comitato di rappresentanza del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927: commissione consultiva sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

art. 15, commi 2 e 3, della legge 26 aprile 1982, n. 181: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982);

art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791: norme per il potenziamento dell'ufficio centrale della programmazione sanitaria;

art. 16, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984: commissione tecnico-consultiva per il controllo di qualità nell'ambito dei laboratori d'analisi;

art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254: attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 83/643 relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734;

art. 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623: commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello;

art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1986, n. 462: comitato di coordinamento interministeriale per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;

art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175: commissione per i rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566: commissione medica d'appello avverso il giudizio di non idoneità psicofisica al volo;

art. 4, comma 2, della legge 1º febbraio 1989, n. 37: contenimento della spesa sanitaria;

art. 25, comma 5, della legge 28 febbraio 1990, n. 38: norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie;

art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107: commissione nazionale per il servizio trasfusionale;

art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135: commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS;

art. 7 del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 120: commissione per il coordinamento delle attività di buone pratiche di laboratorio;

articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257: commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;

art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 517: commissione per la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e dei presidi multizonali di prevenzione;

art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541: commissione consultiva per il rilascio e la revisione della pubblicità sanitaria;

art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27: attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 89/608 relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91: commissione interministeriale di coordinamento delle notifiche sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati;

art. 18, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo di cui dall'art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517: trasferimento al Ministero della sanità dell'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1994 Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 17, con esclusione dell'art. 5, comma 5, nella parte in cui dispone: «cura l'attività di primo intervento nelle situazioni di emergenza sanitaria anche in collegamento con la protezione civile»; e comma 6, nella parte in cui dispone: «cura, per quanto di competenza del Ministero della sanità, la definizione dei rapporti giuridici ed economici con strutture, aziende termali ed istituzioni sanitarie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale»; nonché dell'art. 8, ai sensi della pronuncia della Sezione di controllo, collegio unico, adottata nell'adunanza del 17 marzo 1994.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 1996, n. 518, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento concernente modifiche al D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 196, recante riordino del Ministero della sanità».

01G0042

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2000.

Nomina del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 6, commi 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692;

Considerato che l'arch. prof. Giuseppe Campos Venuti, proveniente dal mondo accademico, urbanista di indiscussa fama i cui importanti meriti e riconoscimenti internazionali assicurano il necessario prestigio che la carica richiede, è in possesso della specifica professionalità, per l'espletamento della funzioni, acquisita per le attività ed incarichi, anche di natura pubblica, dallo stesso svolti;

Su proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi delle disposizioni indicate in premessa, l'arch. prof. Giuseppe Campos Venuti è nominato presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'arch. prof. Giuseppe Campos Venuti svolgerà l'incarico di cui all'art. 1 a decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio.

Art. 3.

Il trattamento economico spettante sarà definito con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 257

ALLEGATO

Curriculum

Giuseppe Campos Venuti è uno dei maggiori urbanisti italiani, continuatore del pensiero dei maestri che hanno fatto della scuola italiana una delle più significative d'Europa: Luigi Piccinato, Giuseppe Samonà, Ludovico Quaroni, Giovanni Astengo.

Nato nel 1926 a Roma, dove si è laureato in Architettura ed ha iniziato la carriera universitaria, nel 1968 è stato chiamato nella Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, dove è ordinario di urbanistica.

Nel 1984 è stato visiting professor presso la Università di California a Berkeley. Ha insegnato in corsi di specializzazione in Italia, Spagna e Francia.

Ha lavorato a lungo nell'Istituto Nazionale di Urbanistica, fin dagli anni della presidenza di Adriano Olivetti, fino ad assumere successivamente la presidenza dell'Istituto, di cui è attualmente Presidente onorario.

Nel 1996 ha ricevuto la laurea honoris causa della Università di Valladolid (Spagna).

Nel 1998 ha ricevuto il premio Fondazione Cervia per l'Ambiente.

Nel 1999 è stato insignito della medaglia d'oro del Presidente della Repubblica per la scienza e la cultura.

Il professor Campos Venuti ha sempre lavorato esclusivamente per la amministrazione pubblica. Nel 1962 ha collaborato per la parte urbanistica alla «nota aggiuntiva» del Ministro del bilancio, Ugo La Malfa e, successivamente, per il primo schema di sviluppo economico regionale a lungo termine, poi sfociato nel progetto 80.

Nel 1963 ha contributio alla formazione del primo progetto di riforma urbanistica e, attualmente, al nuovo progetto di urbanistica, oggi formulato in articolato presso la commissione ambiente e territorio della Camera dei deputati.

Nel 1976, per incarico del Ministero dei lavori pubblici, ha fondato la agenzia internazionale habit dell'ONU.

Nel 1985, in una commissione internazionale nominata dall'ONU, ha partecipato alla consulta per la ricostruzione di Città del Messico dopo il terremoto.

Nel 1986 ha collaborato alla formazione del primo piano paesistico regionale adottato in Italia. Ha collaborato con la unione province italiane per i piani territoriali di coordinamento provinciali, contribuendo poi alla redazione dei piani provinciali di Perugia, Pesaro - Urbino e Forlì - Cesena. Ha seguito fin dall'inizio la problematica dei piani regolatori intercomunali, lavorando al piano intercomunale tentato a Roma alla fine degli anni 50 e poi a quello di Bologna negli anni 60, a numerosi piani regolatori comunali, primi fra i quali quello di Madrid negli anni 80 e quello di Roma attualmente in corso. Ha lavorato ad altri piani comunali, fra i quali quello di Bologna, Firenze, Padova, Modena, Ancona, La Spezia, Piacenza; attualmente collabora per i piani comunali di Reggio Emilia, Ivrea e Cuneo.

La problematica infrastrutturale integrata a quella territoriale si è tradotta anche in consulenze specialistiche, tra queste: la metropolitana leggera automatizzata per Bologna (1990), la superstrada tangenziale nord di Reggio Emilia (in corso), la valutazione di impatto ambientale per l'A/12 Pisa sud - Cecina (1987), il centro di interscambio per la mobilità di Reggio Emilia (1991), il progetto via Emilia per il coordinamento degli interventi S.S. 9, il rapporto fra i sistemi infrastrutturali e territorio nei collegamenti Sicilia - Continente.

* * *

Numerose pubblicazioni indicano con il titolo il suo percorso culturale. Da «Amministrare l'urbanistica» di Einaudi, sulla rendita urbana e la socializzazione disciplinare, a «Urbanistica incostituzionale» di Marsilio, sulla battagli legislativa; da «La terza generazione urbanistica» di F. Angeli a «Urbanistica e austerità» di Feltrinelli, che affrontano i contenuti dell'urbanistica; dalla «Antologia dell'urbanistica riformista» di Etas Kompass a «Cinquant'anni di urbanistica in Italia» di Laterza, di tematica più generale; con molte altre di minore importanza. E insieme saggi ed articoli, su riviste specialistiche o generalistiche e anche sulla stampa quotidiana, testimonianza di una vasta produzione scientifica.

01A0938

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2000.

Disciplina del Centro tecnico di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 340/2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, istitutivo del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, in base al quale il Governo si avvale del Centro tecnico, collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di autonomia amministrativa e funzionale;

Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito con legge 30 luglio 1996, n. 400, recante «Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica»;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 2 ottobre 2000, recante organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 5 febbraio 1999, con il quale è stato, tra l'altro, istituito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, con il compito di assicurare l'impulso dell'attività di Governo ed il coordinamento delle azioni delle diverse amministrazioni dirette a sviluppare la società dell'informazione;

Vista la deliberazione del predetto Comitato dei Ministri di approvazione del piano d'azione e.government, assunta nella seduta del 23 giugno 2000 in coerenza con l'iniziativa e.Europe dell'Unione europea, ed in particolare i punti 3.1.5 e 3.2 di tale piano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla riorganizzazione del Centro tecnico e alla disciplina del funzionamento in relazione ai nuovi compiti attribuiti con la legge n. 340/2000, nonché per continuare ad assicurare l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione e per la gestione del programma di lavoro, come definito ai punti 3.1.5 e 3.2 del predetto piano di azione;

Decreta:

Art. 1.

Compiti

1. Il Centro tecnico di cui all'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340, collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, svolge i seguenti compiti:

a) assicura la definizione e l'attuazione del programma di lavoro come specificato ai punti 3.1.5 e 3.2 del piano di azione di e.government ed il coordinamento e la gestione dei progetti di informatizzazione integrata delle pubbliche amministrazioni;

b) assicura i servizi e l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione.

Art. 2.

Strutture

1. Il Centro tecnico di cui all'art. 1, è articolato in tre unità organizzative di primo livello, denominate aree. Esse sono:

a) l'area rete unitaria, che assicura i servizi di rete e l'assistenza alle amministrazioni pubbliche;

b) l'area progetti, che assicura la definizione e l'attuazione del programma di lavoro ed il coordinamento e la gestione dei progetti di informatizzazione integrata delle pubbliche amministrazioni;

c) l'area amministrazione e risorse umane, che cura la gestione del personale, la gestione degli affari generali e finanziari, del bilancio e dei relativi adempimenti contabili, nonché l'attività contrattuale e il contenzioso.

2. Al coordinamento delle unità di primo livello ed all'assegnazione del personale alle strutture provvede un direttore indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato.

3. Tale incarico è affidato, ad esperti di adeguata competenza e professionalità, dal segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro o Sottosegretario delegato, con contratto di lavoro di diritto privato della durata massima di cinque anni, rinnovabile alla scadenza.

Art. 3.

Personale

1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge e dal presente decreto il Centro tecnico si avvale, oltre che del direttore, delle unità di personale assunte con

contratto di lavoro di diritto privato di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 19, il cui impiego può essere ridefinito in relazione alle nuove esigenze operative.

2. Il Centro tecnico si avvale, per le esigenze connesse all'attuazione del programma di lavoro del piano di azione di e.government, anche di risorse umane acquisite con le modalità e secondo le norme concernenti la Presidenza del Consiglio.

Art. 4.

Gestione dei fondi

1. Il Centro provvede alle spese di funzionamento avvalendosi dei fondi allo scopo destinati e trasferiti nella contabilità speciale n. 1422 aperta a norma dell'art. 10, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al «Centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

2. La contabilità speciale è alimentata con appositi fondi mediante mandati commutabili in quietanze di entrata.

3. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, per il proprio funzionamento, per i progetti in atto, e per i nuovi progetti, il Centro tecnico utilizza i fondi all'uopo già destinati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Art. 5.

Organizzazione e funzionamento

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti e disciplinati l'articolazione interna della struttura del Centro tecnico, il personale ed il funzionamento.

2. Il Centro tecnico si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Il Centro tecnico mantiene tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, ivi compresi quelli relativi al personale di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 19.

2. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, in materia di personale con contratto a tempo indeterminato e di gestione dei fondi trovano applicazione le norme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522. Le indicazioni testuali relative all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ivi contenute si intendono riferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 9 dicembre 2000

Il Presidente: AMATO

01A1001

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 gennaio 2001.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento degli uffici giudiziari di Putignano (sezione distaccata del tribunale di Bari e ufficio del giudice di pace).

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota in data 28 novembre 2000 del presidente della corte di appello di Bari da cui si evince che gli uffici giudiziari di Putignano (sezione distaccata del tribunale di Bari e ufficio del giudice di pace) non sono stati in grado di funzionare nei giorni 23, 24, 25 e 26 ottobre 2000, per eliminazione dell'amianto;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari di Putignano (sezione distaccata del tribunale di Bari e ufficio del giudice di pace), distretto di Bari, nei giorni 23, 24, 25 e 26 ottobre 2000, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 2001

Il Ministro: FASSINO

01A0999

DECRETO 16 gennaio 2001.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento degli uffici giudiziari della corte d'appello di Palermo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota in data 20 dicembre 2000 del presidente della corte di appello di Palermo da cui si evince che i servizi giudiziari di Palermo non hanno potuto funzionare regolarmente nel periodo compreso tra il 9 ed il 16 dicembre 2000, per la conferenza dell'ONU sul crimine organizzato, tenuta nella stessa città, e che l'organizzazione di quest'ultima ha cosituito evento di carattere eccezionale;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari di Palermo, nel periodo compreso tra il 9 ed il 16 dicembre 2000, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 2001

Il Ministro: FASSINO

01A1000

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 ottobre 2000.

Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 1998, relativo all'individuazione delle condizioni per la dispensa dagli obblighi di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, il quale, ai commi 3 e 4, nel disciplinare la dispensa dal servizio di leva nell'ipotesi che si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, indica le condizioni per la dispensa demandando al Ministro della difesa la determinazione di quelle previste alle lettere *a), b), d)* del comma 3;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1998, che ha determinato le condizioni previste alle lettere *a)* e *d)* dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, riconoscendo sufficientemente determinate nel testo legislativo le condizioni indicate alla lettera *b)* di detto comma;

Ritenuta l'opportunità di integrare, alla luce dell'esperienza maturata, dette condizioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono così determinate:

a) appartenente a famiglia che con la partenza alle armi dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari mezzi di sussistenza, quali individuati nel tempo con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

b) situazioni debitorie ereditate o dichiarazioni di fallimento di attività dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a dichiarazioni di fallimento connesse all'avvio o alla conduzione di attività economica di cui l'interessato sia il titolare;

c) figlio di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare ovvero figlio o fratello di militare in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per causa di servizio limitatamente alla prima e seconda categoria di invalidità di cui alla tabella «*A*» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;

d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia, con germani maggiorenni a carico;

e) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;

f) primo o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di attività di lavoro o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;

g) primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria di invalidità di cui alla tabella «*A*» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;

h) figlio o fratello di vittima della criminalità organizzata, riconosciuto tale con atti formulati della pubblica amministrazione;

i) appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da grave malattia invalidante che richieda cure onerose, sia dal lato economico che dell'assistenza fisica e morale;

l) datore di lavoro da almeno nove mesi che, per soddisfare gli obblighi di leva, è costretto al licenziamento del personale dipendente e a chiudere l'attività.

2. Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono così determinate:

a) cittadino impegnato, con merito particolare, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, ovvero che nell'espletamento di attività sportiva abbia conseguito risultati e meriti particolari sul piano internazionale, sempreché l'impegno ed i meriti siano documentati da riconoscimenti di organismi pubblici o privati o di esperti di notorio pre-

stigio e competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette documentazioni non emergano in maniera univoca i particolari meriti dell'interessato, l'amministrazione della difesa si riserva la facoltà di chiedere conferma alle strutture pubbliche competenti per materia.

3. Fermo il criterio di priorità decrescente indicato al comma 3, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 504 del 1997, a parità di condizioni è data precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono più condizioni.

Roma, 16 ottobre 2000

Il Ministro: MATTARELLA

01A0939

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 dicembre 2000.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Visto il decreto direttoriale dell'8 settembre 2000 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Mehlitz Sonja i titoli professionali conseguiti in Germania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Visti gli atti relativi al superamento della predetta prova attitudinale, trasmessi dal sovrintendente scolastico per la provincia autonoma di Bolzano, sostenuta dall'interessata il 16 novembre 2000;

Decreta:

I titoli: «Zeugnis über die wissenschaftliche prufüng für das lehramt an gymnasien» e «Zeugnis Über die zweite staatsprüfung für die laufbahn des höheren schuldienstes an gymnasien» conseguiti in Germania dalla sig.ra Mehlitz Sonja, nata ad Rheda il 2 ottobre 1969, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: PARADISI

01A0873

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 gennaio 2001.

Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 405.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 405, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuta la necessità di dover provvedere, in conformità di tali disposizioni, all'aggiornamento degli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti;

Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.1, riportante gli importi dei diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

Visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre 2000, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2000, rispetto a novembre 1992, in misura pari al 27,03 %;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, fissati nella tabella VII.1, prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice

della strada, come modificata dall'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono aggiornati come segue:

a) ove sia previsto l'importo «lire centomila», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire centoventisettemila»;

b) ove sia previsto l'importo «lire duecentomila», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire duecentocinquantaquattromila»;

c) ove sia previsto l'importo «lire duecentocinquantamila», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire trecentodiciottomila»;

d) ove sia previsto l'importo «lire quattrocentomila», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire cinquecentottomila»;

e) ove sia previsto l'importo «lire cinquecentomila», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire seicentotrentacinquemila»;

f) ove sia previsto l'importo «lire unmilione», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire unmilioneduecentosettantamila»;

g) ove sia previsto l'importo «lire unmilionecinquecentomila», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire unmilionenovecentocinquemila».

2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1, si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici per le quali la domanda sia presentata a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2001

Il Ministro: NESI

01A0901

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 gennaio 2001.

Delega ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 2, del citato decreto legislativo, che, rispettivamente al comma 1 istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3 stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresì l'art. 5, del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, concernente «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526»;

Visto il decreto n. 50183 del 12 gennaio 2001 con il quale il Ministro delle politiche agricole e forestali ha stabilito che l'Ispettorato centrale repressione frodi è individuato quale struttura del Ministero cui è demandata la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo del 10 agosto 2000, n. 260;

Ritenuta l'opportunità di delegare ai direttori degli uffici periferici l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di assicurare lo snellimento delle relative procedure;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di fissare, per taluni procedimenti, limiti di valore secondo criteri, definiti nell'articolato, determinati esclusivamente ai fini della individuazione della competenza a emettere le predette ordinanze;

Decreta:

Art. 1.

1. I direttori degli uffici periferici dell'ispettorato centrale repressione frodi, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non superiore a L. 100.000.000, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260.

2. Resta riservata alla competenza dell'ispettore generale capo per la prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni amministrative di cui al comma 1, qualora gli importi determinati secondo i criteri ivi indicati siano superiori a L. 100.000.000.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2001

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

01A0763

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 22 gennaio 2001.

Autorizzazione alla gestione accentrata di strumenti finanziari da parte della Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 12925).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le sue successive modificazioni;

Visti l'art. 204, comma 1, e l'art. 214, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante le disposizioni relative all'amministrazione accentrata di strumenti finanziari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visti gli articoli 80 e 81 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il regolamento adottato dalla Consob con delibera del 23 dicembre 1998, n. 11768, in materia di mercati;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con delibera n. 10771 dell'8 luglio 1997 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia dell'8 settembre 2000, in merito alla compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la lettera della Monte Titoli S.p.a. del 5 gennaio 2001, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione all'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari;

Considerato che, in base all'art. 214, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la legge n. 289 del 19 giugno 1986 viene definitivamente abrogata con il completamento della vendita della partecipazione detenuta da Banca d'Italia nella Monte Titoli S.p.a.;

Ritenuta l'opportunità di assicurare la continuità dell'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari della Monte Titoli S.p.a.;

Ritenuto che non sussistono elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

Vista la lettera 21031 del 19 gennaio 2001 con la quale la Banca d'Italia ha comunicato la propria intesa;

Delibera:

Dal verificarsi delle condizioni indicate al citato art. 214, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Monte Titoli S.p.a. è autorizzata all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'art. 80, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Roma, 22 gennaio 2001

Il presidente: SPAVENTA

01A0902

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2001.

Modifiche allo statuto della Ticino vita compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 1767).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed, in particolare, l'art 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I - tabella A - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata a Ticino vita compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via San Giovanni della Croce n. 3, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 4 dicembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Ticino vita compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 2 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Ticino vita compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, con la modifica apportata all'art. 2 (sede), concernente il trasferimento della sede sociale da via San Giovanni della Croce n. 3, a via Aldo Fabrizi n. 9, sempre in Roma.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A0766

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2001.

Modifiche allo statuto della Montepaschi vita S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 1768).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed, in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma, via San Giovanni della Croce n. 3;

Vista la delibera assunta in data 4 dicembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Montepaschi vita S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 2 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma, con la modifica apportata all'art. 2 (sede), concernente il trasferimento della sede sociale da via San Giovanni della Croce n. 3, a via Aldo Fabrizi n. 9, sempre in Roma.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A0765

PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2001.

Modificazioni allo statuto sociale della Duomo Previdenza S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1777).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 1983 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami vita rilasciata alla Duomo Previdenza S.p.a., con sede in Milano, via Galvani, 24;

Viste la delibera assunta in data 14 dicembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Duomo Previdenza S.p.a. che ha approvato la modifica all'art. 2 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Duomo Previdenza S.p.a., con sede in Milano, con la modifica apportata all'articolo:

Art. 2 *(Sede sociale).* — Trasferimento della sede sociale da Milano, via Galvani n. 24 a Milano, via Inverigo n. 4.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A1005

PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2001.

Modificazioni allo statuto sociale della Maeci Vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1778).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1978 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami vita rilasciata alla Maeci Vita S.p.a., con sede in Milano, via Broggi, 21;

Viste la delibera assunta in data 14 dicembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Maeci Vita S.p.a. che ha approvato la modifica all'art. 2 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Maeci Vita S.p.a., con sede in Milano, con la modifica apportata all'articolo:

Art. 2 *(Sede sociale)*. — Trasferimento della sede sociale da Milano, via Broggi n. 21 a Milano, via Inverigo n. 4.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A1006

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 10 gennaio 2001.

Calcolo dei costi di sicurezza nella fase precedente l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. (Determinazione n. 2/2001).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Vista la relazione del servizio a cura dell'ufficio affari giuridici appresso riportata

Considerato in fatto.

Sono pervenuti a questa Autorità numerosi quesiti riguardanti la corretta interpretazione della Determinazione n. 37/2000 sugli oneri di sicurezza.

In particolare, si rappresentano le seguenti questioni maggiormente ricorrenti:

1. le modalità con cui è possibile effettuare la stima delle spese complessive di sicurezza di cui alla citata determinazione;

2. se nella stima dei costi di sicurezza debbono essere incluse le voci dell'utile d'impresa e dell'IVA.

Considerato in diritto relativamente ai punti:

1. La determinazione n. 37/2000 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, è finalizzata principalmente al calcolo dell'incidenza del costo della mano d'opera per ognuna delle categorie generali e specializzate di cui si compone l'intervento. Tale calcolo risulta di estrema utilità per valutare la congruità delle offerte. Infatti, mentre sono facilmente determinabili i prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti, il costo della mano d'opera è legato alla produttività che, tuttavia, non può essere oggetto di forti variazioni da offerta a offerta.

Nel calcolare l'incidenza del costo della mano d'opera è necessario anche determinare gli oneri legati alla sicurezza.

La menzionata determinazione illustra un modo per il calcolo del costo della mano d'opera.

È previsto lo scorporo dal prezzo indicato nei prezziari ufficiali dell'ammontare dell'utile, delle spese generali e degli oneri della sicurezza. Questi sono determinati sulla base di una percentuale calcolata come rapporto tra la stima complessiva delle spese di sicurezza, indicate con SCS, ed il costo complessivo indicato con C. La stima complessiva delle spese di sicurezza si compone di due parti, una parte compresa nel prezzo unitario delle singole lavorazioni [Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, art. 5, comma 1, lettera *i)*] ed una parte di spese c.d. speciali non incluse nei prezzi [Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, art. 5, comma 1, lettera *a)*]. La loro somma rappresenta il costo della sicurezza non soggetto a ribasso. Sia la parte degli oneri di sicurezza inclusa nei prezzi che quella afferente agli oneri c.d. speciali (la presenza in

cantiere dell'ambulanza e del medico, le riunioni mensili degli operai, ecc.) deve essere determinata dal progettista. Nel caso degli oneri inclusi nei prezzi, il progettista determina analiticamente la quota di detti oneri. Nel caso di oneri c.d. speciali, il progettista procede ad un computo metrico degli stessi. La somma degli oneri di sicurezza «speciali» e di quelli inclusi nei prezzi, porta alla determinazione delle spese complessive della sicurezza SCS e, di conseguenza, anche di IS (incidenza media della sicurezza).

Indicando con:

S_i = spese della sicurezza per la lavorazione i-esima;

SSS = spese speciali della sicurezza [Decreto Ministero lavori pubblici n. 145/2000, art. 5, comma 1, lettera *a)*];

SRP_i = spese unitarie per la sicurezza incluse nel prezzo della lavorazione i-esima [Decreto Ministero lavori pubblici n. 145/2000, art. 5, comma 1, lettera *i)*];

SCS = spese complessive della sicurezza;

IS = incidenza media della sicurezza;

P_i = prezzo unitario indicato nel prezziario per la lavorazione i-esima;

Q_i = quantità della lavorazione i-esima che concorre alla definizione dell'intervento;

C = costo di costruzione data dalla somma dei prezzi; moltiplicati per le quantità $\left(\sum_1 P_i^* Q_i\right)$;

U_i = utile unitario per la lavorazione i-esima;

SG_i = spese unitarie generali per la lavorazione i-esima;

M_i = costo unitario dei materiali per la lavorazione i-esima;

N_i = costo unitario dei noli per la lavorazione i-esima;

T_i = costo unitario dei trasporti per la lavorazione i-esima.

Si procede per la determinazione di IS e di S nel seguente modo:

1.SRP_i = *determinato tramite un computo effettuato sui prezzi delle singole lavorazioni;*

2.SSS = *determinato tramite un computo metrico degli oneri della sicurezza c.d. speciali;*

3.SCS = $\sum_i (SRP_i * Q_1) + SSS$;

4.IS = SCS/C;

5.S_i = $(P_i - U_i - SG_i) - [(P_i - U_i - SG_i)/(1 + IS)]$.

2. Le voci dell'IVA e degli utili non rientrano nella stima delle spese complessive della sicurezza. In particolare, essendo tali spese non soggette a ribasso, non avrebbe senso assoggettare alla stessa disciplina anche la parte di utili che invece può costituire un elemento di concorrenza tra diversi esecutori.

In base a quanto sopra considerato;

Delibera:

1. la determinazione dell'Autorità n. 37/2000, che prevede l'impiego dell'incidenza media della sicurezza IS, deve essere interpretata nel senso che per determinare IS occorre:

- determinare la parte degli oneri direttamente ricavabili dal prezziario ufficiale e dalle relative quantità previste in progetto;
- determinare con computo metrico la parte degli oneri di sicurezza c.d. speciali;
- sommare gli oneri di sicurezza ricavabili dal prezziario con quelli speciali;
- dividere la suddetta somma per il costo di costruzione dell'intervento al fine di ottenere l'incidenza media della sicurezza;

2. gli oneri della sicurezza esposti nei bandi di gara non sono comprensivi né di IVA né degli utili;

3. le indicazioni esposte possono applicarsi fino alla entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 31 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.

Roma, 10 gennaio 2001

Il presidente: GARRI

01A0806

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2000.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003.

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 14 dicembre 2000;

Presieduta dal prof. Giuseppe Tesauro;

Presenti tutti i componenti;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto l'art. 10, comma 7, della stessa legge;

Visto l'art. 4 del regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità entrata in vigore il 1° marzo 2000;

Visto il parere del collegio dei revisori dei conti;

Delibera

di approvare il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e il bilancio pluriennale 2001-2003 nelle versioni allegate facenti parte integrante della presente delibera.

Roma, 14 dicembre 2000

Il presidente: TESAURO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI	
					In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
			Avanzo di amministrazione progressivo al 31.12.1999	35.496				
			Avanzo di amministrazione progressivo presunto al 31.12.2000	35.496	0	14.746	20.750	10.716.480,66
I			ENTRATE CORRENTI					
	I		Vendita di beni e servizi	0			0	0,00
			Totale categoria I	0	0	0	0	0,00
	II		Trasferimenti					
		103	- Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	55.000	5.000		60.000	30.987.413,95
			Totale categoria II	55.000	5.000	0	60.000	30.987.413,95
	III		Redditi Patrimoniali					
		106	- Interessi attivi	1.800	0	1.000	800	413.165,52
			Totale categoria III	1.800	0	1.000	800	413.165,52
	IV		Entrate diverse					
		109	- Recuperi, rimborsi e proventi diversi	185		85	100	51.645,69
			Totale categoria IV	185	0	85	100	51.645,69
			TOTALE TITOLO I	56.985	5.000	1.085	60.900	31.452.225,16

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI		TOTALI	
					In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	V		Alienazione dei beni patrimoniali	0			0	0,00
			Totale categoria V	0	0	0	0	0,00
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0			0	0,00
			Totale categoria VI	0	0	0	0	0,00
			TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0,00
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI					
	VII		Partite di giro e contabilità speciali					
		112	- Recupero anticipazioni al cassiere	250	100		350	180.759,91
		113	- Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.	13.500	3.000		16.500	8.521.538,83
			Totale categoria VII	13.750	3.100	0	16.850	8.702.298,74
			TOTALE TITOLO III	13.750	3.100	0	16.850	8.702.298,74

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
I			SPESE CORRENTI					
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali					
		101	- Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	2.300	500		2.800	1.446.079,32
		102	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	700	150		850	438.988,36
		104	- Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	200	50		250	129.114,22
			Totale categoria I	3.200	700	0	3.900	2.014.181,90
	II		Personale in attività di servizio					
		107	- Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	16.500	4.000		20.500	10.587.366,43
		108	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	4.000	1.200		5.200	2.685.575,88
		110	- Compensi per lavoro straordinario al personale	650	50		700	361.519,83
		113	- Indennità e rimborso spese di missione al personale	900	400		1.300	671.393,97
		114	- Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	600	300		900	464.811,21
			Totale categoria II	22.650	5.950	0	28.600	14.770.667,32
	III		Personale in quiescenza					
		116	- Quota annua Trattamento di Fine Rapporto	1.800	500		2.300	1.187.850,87
		117	- Quote di contribuzione da versare al Fondo Pensioni	0	510		510	263.393,02
		118	- Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensione	0			0	0,00
		119	- Quote di contribuzione pregressa da versare al Fondo Pensioni	0	4.750		4.750	2.453.170,27
			Totale categoria III	1.800	5.760	0	7.560	3.904.414,16
	IV		Acquisto di beni e servizi					
		120	- Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	130	20		150	77.468,53

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI	
					In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
		121	- Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca, per consulenze su specifici temi e problemi	600	200		800	413.165,52
		122	- Canoni di locazione	4.540		1.240	3.300	1.704.307,77
		123	- Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici	1.200	480		1.680	867.647,59
		124	- Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	700	300		1.000	516.456,90
		125	- Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	420	80		500	258.228,45
		126	- Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni	950	250		1.200	619.748,28
		127	- Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	220	130		350	180.759,91
		128	- Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.030	1.120		2.150	1.110.382,33
		129	- Spese telefoniche, telegrafiche e postali	550	150		700	361.519,83
		130	- Spese casuali	10	10		20	10.329,14
		131	- Spese di rappresentanza	20	30		50	25.822,84
		132	- Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	150	150		300	154.937,07
		133	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	400		100	300	154.937,07
		134	- Vigilanza locali	570	430		1.000	516.456,90
		135	- Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	175	75		250	129.114,22
		136	- Premi di assicurazioni diverse	250	180		430	222.076,47

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI – In aumento	In diminuzione	TOTALI – Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
		137	- Acquisto di vestiario e divise	10			10	5.164,57
		138	- Prestazioni di servizi resi da terzi	320	180		500	258.228,45
		139	- Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	100	200		300	154.937,07
		140	- Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	0	200		200	103.291,38
			Totale categoria IV	12.345	4.185	1.340	15.190	7.844.980,29
	V		Trasferimenti					
		147	- Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avenzo di amministrazione pregresso	28.006		28.006	0	0,00
			Totale categoria V	28.006	0	28.006	0	0,00
	VI		Somme non attribuibili					
		150	- Fondo di riserva	500	3.200		3.700	1.910.890,53
		151	- Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P.	1.700	600		2.300	1.187.850,87
		152	- Rimborsi a terzi per somme non dovute	0	0		0	0,00
		153	- Somme destinate alle spese per il trasferimento degli uffici dell'Autorità in una nuova sede e alle opere di ristrutturazione e adattamento dei locali	0	16.000		16.000	8.263.310,39
			Totale categoria VI	2.200	19.800	0	22.000	11.362.051,79
			TOTALE TITOLO I	70.201	36.395	29.346	77.250	39.896.295,46
II			SPESE IN CONTO CAPITALE					
	VII		Costituzione di fondi					
		161	- Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0			0	0,00
			Totale categoria VII	0	0	0	0	0,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI – In aumento	In diminuzione	TOTALI – Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
	VIII		Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
		170	- Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi.	1.350	2.850		4.200	2.169.118,98
		171	- Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	180	20		200	103.291,38
			Totale categoria VIII	1.530	2.870	0	4.400	2.272.410,36
			TOTALE TITOLO II	1.530	2.870	0	4.400	2.272.410,36
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI					
	IX		Partite di giro e contabilità speciali					
		180	- Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	250	100		350	180.759,91
		181	- Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Ammninistrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	13.500	3.000		16.500	8.521.538,83
			Totale categoria IX	13.750	3.100	0	16.850	8.702.298,74
			TOTALE TITOLO III	13.750	3.100	0	16.850	8.702.298,74

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI								
			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
			- Categoria I - Vendita di beni e servizi	0	0	0	0	0,00
			- Categoria II - Trasferimenti	55.000	5.000	0	60.000	30.987.413,95
			- Categoria III - Redditi patrimoniali	1.800	0	1.000	800	413.165,52
			- Categoria IV - Entrate diverse	185	0	85	100	51.645,69
			Totale titolo I	56.985	5.000	1.085	60.900	31.452.225,16
			TITOLO I - SPESE CORRENTI					
			- Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	3.200	700	0	3.900	2.014.181,90
			- Categoria II.- Personale in attività di servizio	22.650	5.950	0	28.600	14.770.667,32
			- Categoria III - Personale in quiescenza	1.800	5.760	0	7.560	3.904.414,16
			- Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	12.345	4.185	1.340	15.190	7.844.980,29
			- Categoria V - Trasferimenti	28.006	0	28.006	0	0,00
			- Categoria VI - Somme non attribuibili	2.200	19.800	0	22.000	11.362.051,79
			Totale titolo I	70.201	36.395	29.346	77.250	39.896.295,46

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI	
					In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE					
			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
			- Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0	0	0	0	0,00
			- Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0	0	0	0	0,00
			Totale titolo II	0	0	0	0	0,00
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
			- Categoria VII - Costituzione di fondi	0	0	0	0	0,00
			- Categoria VIII - Beni mobili - macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	1.530	2.870	0	4.400	2.272.410,36
			Totale titolo II	1.530	2.870	0	4.400	2.272.410,36

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI								
			PER LE ENTRATE					
			Titolo III					
			- Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali	13.750	3.100	0	16.850	8.702.298,74
			Totale titolo III	13.750	3.100	0	16.850	8.702.298,74
			PER LE USCITE					
			Titolo III					
			- Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	13.750	3.100	0	16.850	8.702.298,74
			Totale titolo III	13.750	3.100	0	16.850	8.702.298,74
RIEPILOGO								
			ENTRATE					
			Titolo I - Entrate correnti	56.985	5.000	1.085	60.900	31.452.225,16
			Titolo II - Entrate in conto capitale	0	0	0	0	0,00
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	13.750	3.100	0	16.850	8.702.298,74
			Totale delle entrate	70.735	8.100	1.085	77.750	40.154.523,90
			Avanzo di amministrazione pregresso	35.496	0	14.746	20.750	10.716.480,66
			Totale disponibilità finanziarie	106.231	8.100	15.831	98.500	50.871.004,56
			SPESE					
			Titolo I - Spese correnti	70.201	36.395	29.346	77.250	39.896.295,46
			Titolo II - Spese in conto capitale	1.530	2.870	0	4.400	2.272.410,36
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	13.750	3.100	0	16.850	8.702.298,74
			Totale delle spese	85.481	42.365	29.346	98.500	50.871.004,56

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA DEL MERCATO - PREVISIONE DI SPESA ANNO 2001

Classificazione economica

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI		Bilancio di previsione 2001	
		In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
A) SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO ISTITUZIONALE (Presidente e Membri Autorità)					
- Compensi	2.300	500		2.800	1.446.079,32
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	700	150		850	438.988,36
- Rimborso spese missioni	200	50		250	129.114,22
- Premi assicurativi polizza infortuni	23	7		30	15.493,71
TOTALE A)	3.223	707	0	3.930	2.029.675,61
B) SPESE PER IL PERSONALE					
- Stipendi e indennità	16.500	4.000		20.500	10.587.366,43
- Compensi per lavoro straordinario	650	50		700	361.519,83
- Indennità e rimborso spese missioni	900	400		1.300	671.393,97
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	4.000	1.200		5.200	2.685.575,88
- Contributi destinati al Fondo Pensioni	0	510		510	263.393,02
- Accantonamenti per Trattamento di Fine Rapporto	1.800	500		2.300	1.187.850,87
- Premi assicurativi polizze malattie e infortuni	335	115		450	232.405,60
- Formazione e sviluppo	150	150		300	154.937,07
- Altre spese	600	300		900	464.811,21
TOTALE B)	24.935	7.225	0	32.160	16.609.253,88
C) SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI					
- Locazioni	4.540		1.240	3.300	1.704.307,77
- Manutenzioni straordinarie	35	45		80	41.316,55
- Manutenzioni ordinarie	135	65		200	103.291,38
TOTALE C)	4.710	110	1.240	3.580	1.848.915,70

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI		Bilancio di previsione 2001	
		In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
D) SPESE PER MACCHINARI, IMPIANTI TECNICI ED INFORMATICI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI DI BIBLIOTECA					
- Acquisto apparecchiature informatiche	800	700		1.500	774.685,35
- Acquisto programmi informatici e licenze d'uso	480	420		900	464.811,21
- Impianto rete informatica	0			0	0,00
- Acquisto impianti tecnici, arredi ed attrezzature per ufficio	70	1.730		1.800	929.622,42
- Acquisto dotazioni per la biblioteca	180	20		200	103.291,38
- Manutenzioni di apparecchiature e programmi informatici	600	200		800	413.165,52
- Installazione e manutenzioni impianti tecnici	200	350		550	284.051,29
- Manutenzioni ed esercizio arredi, attrezzature e macchine d'ufficio, automezzi	330	70		400	206.582,76
TOTALE D)	2.660	3.490	0	6.150	3.176.209,93
E) ALTRE SPESE CORRENTI					
1) Acquisto di servizi					
- Funzionamento Collegi, Comitati e Commissioni	130	20		150	77.468,53
- Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e ricerca per consulenze su specifici temi e problemi	600	200		800	413.165,52
- Spese per liti e arbitraggi (Contenzioso)	100	200		300	154.937,07
- Controllo di gestione	0	200		200	103.291,38
- Canoni di noleggio macchine ufficio, automezzi e materiale tecnico-informatico	700	300		1.000	516.456,90
- Pulizia locali, traslochi, facchinaggio, T.R.S.U	560	440		1.000	516.456,90
- Telefoniche, telegrafiche, postali	550	150		700	361.519,83
- Vigilanza locali	570	430		1.000	516.456,90
Totale 1)	3.210	1.940	0	5.150	2.659.753,03

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI		Bilancio di previsione 2001	
		In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
2) Acquisto di beni durevoli e di consumo					
- Materiale di informazione e documentazione, consultazione banche dati	950	250		1.200	619.748,28
- Spese d'ufficio, cancelleria, stampati e materiale informatico	220	130		350	180.759,91
- Energia elettrica, acqua e riscaldamento	370	430		800	413.165,52
Totale 2)	1.540	810	0	2.350	1.213.673,71
3) Altre spese per beni e servizi					
- Giornali, riviste, pubblicazioni e pubblicità	420	80		500	258.228,45
- Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi e mostre	400		100	300	154.937,07
- Premi assicurativi diversi	67	133		200	103.291,38
- Diverse	360	220		580	299.545,00
Totale 3)	1.247	433	100	1.580	816.001,90
4) Imposte e tasse					
- Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P.	1.700	600		2.300	1.187.850,87
Totale 4)	1.700	600	0	2.300	1.187.850,87
TOTALE E)	7.697	3.783	100	11.380	5.877.279,51
TOTALE PREVISIONE ECONOMICA DI COMPETENZA ORDINARIA	43.225	15.315	1.340	57.200	29.541.334,63
F) ALTRE SPESE STRAORDINARIE DA SOSTENERE NELL'ESERCIZIO					
1) Personale					
- Versamenti al Fondo Pensioni per contribuzione pregressa	0	4.750		4.750	2.453.170,27

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		Bilancio di previsione 2001	
		In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
2) Immobile da destinare a sede dell'Autorità					
- Opere di ristrutturazione, adattamento locali e spese di trasferimento uffici Totale 2)	0	16.000		16.000	8.263.310,39
TOTALE F)	0	20.750	0	20.750	10.716.481
G) ALTRI STANZIAMENTI PER USCITE DI NATURA FINANZIARIA					
Trasferimento al Tesoro dello Stato di quota parte dell'avanzo di amministrazione pregresso	28.006		28.006	0	0,00
Fondo di riserva	500	3.200		3.700	1.910.890,53
TOTALE G)	28.506	3.200	28.006	3.700	1.910.890,53
FABBISOGNO TOTALE	71.731	39.265	29.346	81.650	42.168.705,82
COPERTURA FINANZIARIA					
a) Entrate di competenza					
- Contributo dello Stato (Legge 10 ottobre 1990, n.287, art.32)	55.000	5.000		60.000	30.987.413,95
- Interessi attivi	1.800		1.000	800	413.165,52
- Rimborsi diversi da terzi	185		85	100	51.645,69
Totale a)	56.985	5.000	1.085	60.900	31.452.225,16
b) Impiego avanzo di amministrazione pregresso	35.496		14.746	20.750	10.716.480,68
Totale a) + b)	92.481	5.000	15.831	81.650	42.168.705,84
Avanzo di amministrazione progressivo presunto al 31.12.2000	20.750				

01A0602

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 29 dicembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Vista la motivata proposta formulata dal consiglio della facoltà di scienze politiche nell'adunanza del 4 ottobre 2000, intesa ad ottenere l'ampliamento dell'organico dei posti di ricercatore universitario di una unità;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico del 18 dicembre 2000;

Viste le delibere adottate dal consiglio di amministrazione nelle adunanze del 30 novembre e del 19 dicembre 2000;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella «B», di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni, il numero dei posti di ricercatore universitario previsto per la facoltà di scienze politiche viene aumentato di una unità e diventa:

«Facoltà di scienze politiche . . . . n. 39 (1)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 dicembre 2000

Il rettore: ZANINELLI

01A0767

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 11 dicembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Verona, approvato con decreto rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994 e modificato con decreto rettorale n. 11448 del 23 giugno 2000;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995 di modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la tabella *E* relativa agli ordinamenti degli studi della facoltà di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;

Visti i provvedimenti adottati dagli organi accademici dell'ateneo relativi all'approvazione dell'aumento dei posti disponibili da sei a dieci della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva (consiglio di facoltà del 28 ottobre 1999, senato accademico allargato del 15 febbraio 2000);

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio Universitario nazionale nell'adunanza del 28 giugno 2000;

Decreta:

La tabella *E* del regolamento didattico d'ateneo dell'Università degli studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 187 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserita la scuola di specializzazione in cardiochirurgia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Art. 188. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 189. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici in igiene e medicina preventiva.

Art. 190. — La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva.

Art. 191. — Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 192. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e le strutture del servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifici--disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del servizio sanitario delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 193. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture, è indicato in numero di dieci per anno.

Art. 194. — La scuola igiene e medicina preventiva comprende nove aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari così come indicato nella tabella *A*; lo specializzando deve raggiungere uno standard di addestramento professionalizzante così come indicato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

Area A: bisogni di salute e aspettative socio-sanitarie della popolazione.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

descrivere la storia naturale, la frequenza, l'impatto sulla qualità della vita, l'impatto sociale e sanitario delle principali voci nosologiche per apparato e per funzione;

descrivere ed interpretare la frazione prevenibile, per ogni problema sanitario, dei principali fattori di rischio ambientali, sociali e comportamentali;

discutere il profilo epidemiologico e antropologico di rischio (problemi di salute, cause di malattie, fattori di benessere) della popolazione e di gruppi a particolare rischio (bambini, madri, adolescenti, lavoratori, tossicodipendenti, immigrati, anziani).

Settori: F01X statistica medica, F22A igiene generale ed applicata, F22C medicina del lavoro.

Area B: epidemiologica e dei sistemi informativi.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

pianificare, realizzare e valutare studi ecologici, trasversali, analitici, sperimentali e di intervento;

utilizzare la statistica descrittiva ed inferenziale, i modelli matematici, la statistica multivariata, i sistemi informativi, il software per la gestione di testi, per la gestione di database, per l'analisi statistica ed epidemiologica.

Settori: A04B ricerca operativa, F01X statistica medica, F22A igiene generale ed applicata, S03B statistica sociale.

Area C: scienze sociali e giuridiche applicate.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

discutere e utilizzare metodi finalizzati alla comunicazione medico-paziente, alla comunicazione di massa, alla conduzione di gruppi, alla formazione permanente; discutere ed applicare i metodi di studio in campo demografico, sociologico, antropologico, psicologico utili alla pratica della sanità pubblica;

discutere ed applicare i principi giuridici fondamentali, anche privatistici, nell'approccio alla soluzione dei problemi di sanità pubblica e nella formazione di provvedimenti amministrativi.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, M11B psicologia sociale, N07X diritto del lavoro, N09X istituzioni di diritto pubblico, N10X diritto amministrativo, Q05A sociologia generale, Q05C sociologia dei processi economici e del lavoro.

Area D: programmazione, organizzazione e valutazione.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

descrivere i modelli dei sistemi sanitari, ed i relativi meccanismo di controllo, di direzione, di finanziamento e di gestione;

attuare l'analisi organizzativa, l'analisi del ruolo professionale, la programmazione per obiettivi, le procedure operative, il controllo di gestione e di spesa e il coordinamento dei servizi inerenti al settore professionale;

utilizzare e attuare modelli di analisi costi/-efficacia, costi/beneficio, costi/utilità e i principi di economia sanitaria;

effettuare la valutazione di tecnologie biomediche e sanitarie; la verifica e revisione di qualità delle attività assistenziali.

Settori: F02X storia della medicina, F22A igiene generale ed applicata, P02D organizzazione aziendale.

Area E: valutazione e controllo dei fattori influenti la salute.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

discutere la tipologia ed i meccanismi di azione dei fattori che influiscono positivamente o negativamente sulla salute di tipo genetico, ambientale e comportamentale;

dimostrare la conoscenza dei metodi, delle tecniche e degli eventuali sostegni laboristici per il controllo dei rischi di malattia e dei fattori positivi di salute;

programmare, gestire e valutare anche ai fini della revisione di qualità, gli interventi nei servizi inerenti il proprio ambito professionale.

Settori: E07X farmacologia, F03X genetica medica, F22A igiene generale ed applicata, F22C medicina del lavoro, H02X ingegneria sanitaria-ambientale.

Area F: igiene, sanità pubblica e medicina di comunità.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

descrivere e discutere le origini e lo sviluppo della sanità pubblica, l'etica negli interventi di carattere sovraindividuale, i modelli di prevenzione e di promozione sull'individuo, sulla comunità e sull'ambiente fisico e sociale;

programmare, organizzare e valutare interventi di prevenzione e di promozione della salute a livello sia dell'individuo che della comunità, con riferimento al controllo delle malattie infettive e non infettive, all'igiene delle abitazioni e degli ambienti di vita e di lavoro, alla prevenzione ed assistenza nelle comunità e nelle varie fasce d'età ed in gruppi di soggetti a rischio;

programmare, organizzare e valutare interventi mirati alla prevenzione dei rischi ed alla tutela dell'ambiente.

Settori: F07A medicina interna, F07I malattie infettive, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.

Area G: igiene degli alimenti e della nutrizione.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

programmare, organizzare e valutare interventi di vigilanza, ispezione e controllo di alimenti e bevande nelle fasi di produzione, trasporto, manipolazione, commercio, somministrazione ed utilizzazione;

applicare i principi della corretta nutrizione in ambito ospedaliero ed in altre comunità organizzate;

programmare, attuare e valutare interventi di educazione alimentare.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, E06B alimentazione e nutrizione umana, F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

Area H: organizzazione e direzione sanitaria.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extra-ospedaliero i servizi e la loro qualità;

programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extra-ospedaliero l'idoneità igienico-sanitaria delle strutture, apparecchi e arredi;

programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extra-ospedaliero interventi di prevenzione degli utenti e di tutela del personale.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro, P02D organizzazione aziendale.

Area I: presidi di prevenzione e laboratori di sanità pubblica.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

programmare, organizzare e valutare gli interventi analitici di secondo livello necessari per l'attività dei servizi e presidi di prevenzione sanitaria;

effettuare le principali analisi di laboratorio (chimiche, fisiche e microbiologiche) di interesse per la sanità pubblica;

effettuare la valutazione di qualità delle attività analitiche.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro, E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica.

TABELLA *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:

aver partecipato alla progettazione ed alla realizzazione di almeno tre indagini epidemiologiche;

aver collaborato almeno in tre casi all'analisi di statistiche sanitarie correnti;

aver effettuato tre analisi organizzative di strutture sanitane;

aver collaborato alla predisposizione, al monitoraggio ed alla valutazione di: interventi di informazione o educazione sanitaria, campagne di vaccinazione, piani di sorveglianza ambientale, adeguatezza sanitaria di procedure produttive e/o di prestazioni di servizi, interventi di prevenzione in comunità, adeguatezza delle procedure operative di una organizzazione sanitaria (almeno due collaborazioni per almeno la metà delle tipologie elencate);

aver effettuato almeno tre valutazioni del fabbisogno di risorse di una organizzazione sanitaria;

aver effettuato almeno tre studi di fattibilità per la soluzione di problemi di salute di una comunità o di problemi organizzativi di una istituzione;

aver collaborato almeno a tre valutazioni di tecnologie sanitarie sotto il profilo dell'affidabilità, economicità, rapporti costi/efficacia, costi/efficienza, costi/utilità, aspetti etici e giuridici;

aver promosso e coordinato almeno tre interventi di verifica e revisione di qualità dell'assistenza;

aver predisposto almeno due rapporti (reali o simulati) all'autorità giudiziaria su problemi di sanità pubblica.

Nel regolamento didattico di ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 11 dicembre 2000

Il rettore: MOSELE

01A0964

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 15 gennaio 2001, n. **900019.**

Modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per il completamento dei contratti d'area ai sensi delle deliberazioni CIPE del 22 giugno 2000 e del 2 novembre 2000.

Ai responsabili unici dei contratti d'area interessati

Alle imprese interessate

Alle banche concessionarie

Agli istituti collaboratori

All'A.B.I.

All'Ass.I.Lea.

e, per conoscenza:

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, servizio per la programmazione negoziata

Al Ministero del lavoro e previdenza sociale - Gabinetto del Ministro

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato coordinamento iniziative per l'occupazione

Con le deliberazioni del 22 giugno 2000 e del 2 novembre 2000, quest'ultima in corso di perfezionamento, il CIPE ha emanato disposizioni in materia di programmazione negoziata ed ha disposto, tra l'altro, che per il completamento, mediante protocolli aggiuntivi, dei contratti d'area di Avellino, Salerno, Agrigento, Gela, Messina, Porto-Torres, Sulcis, Torrese-Stabiese, Terni e La Spezia, le agevolazioni alle imprese proponenti siano concesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di una graduatoria specifica per ciascuna area, formata con le modalità ed i criteri previsti in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Per le predette finalità il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare una quota delle risorse finanziarie disponibili, pari a 340 miliardi di lire (175,595 Meuro), a seguito di revoche e rideterminazioni dei contributi per gli interventi di cui alla citata legge n. 488/1992.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni per la concessione e l'erogazione delle suddette agevolazioni.

Premessa.

Si richiamano le caratteristiche specifiche in materia di contratti d'area che interessano la presente procedura che riguardano, oltre alle finalità dell'intervento, le attività produttive ammissibili, la tipologia degli investimenti, le aree territoriali interessate e il tetto massimo degli investimenti ammissibili per ciascun contratto d'area medesimo di cui terrà conto il bando previsto al successivo punto 3.2.

1.1 La delibera del CIPE del 21 marzo 1997 al punto 3.1 definisce, sulla base anche di quanto già previsto dalla legge 22 dicembre 1996, n. 662, all'art. 203, lettera *f)*, il contratto d'area quale espressione del principio del partenariato sociale che costituisce lo strumento operativo e funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione nei settori dell'industria, agroindustria, servizi e turismo attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati da validità tecnica, economica e finanziaria, nonché di relazioni sindacali e condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli.

Con successiva delibera il CIPE stesso, in data 11 novembre 1998, al punto C ha ampliato i settori di attività produttiva ammissibili estendendoli alla produzione di energia termica o elettrica da biomassa ed ai servizi per la movimentazione ed il magazzinaggio di terminals e dei containers, nonché al confezionamento, all'imballaggio, al reimballaggio, alla pesatura ed alla confezionatura delle merci, alimentari e non.

1.2 Le aree territoriali di intervento in materia di contratti d'area sono quelle definite nella citata deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, al punto 3.2.

1.3 Il costo complessivo degli investimenti ammissibili proposti dalle imprese interessate, dopo l'istruttoria bancaria, comprensivo degli eventuali oneri per la realizzazione di interventi infrastrutturali già agevolati, non può superare l'importo di lire 300 miliardi (154,937 Meuro) per ciascun contratto d'area (delibera CIPE del 9 luglio 1998, punto 1.2), fatta salva la deroga, di cui al punto 2 della citata deliberazione CIPE del 2 novembre 2000, che stabilisce nell'ambito del contratto d'area di «Torrese-Stabiese» - e relativo protocollo aggiuntivo - che il limite massimo degli investimenti ammissibili è incrementato, rispetto a quanto previsto dalla precedente delibera CIPE n. 69/00 e con l'esclusione di iniziative localizzate nei comuni di Torre Annunziata e di Castellammare di Stabia destinatari dei precedenti interventi, di ulteriori 150 miliardi di lire (77,468 Meuro).

2. *Aspetti specifici da applicare alla procedura per la concessione delle agevolazioni.*

2.1 Il sistema agevolativo è applicato, attraverso una procedura a bando, in favore delle imprese che svolgono attività produttive nei settori dell'industria, dei servizi, del turismo e dell'agroindustria di cui alle suddette delibere del CIPE in data 21 marzo 1997 ed 11 novembre 1998 già richiamate al precedente punto 1.1.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di graduatorie specifiche per ciascun contratto d'area, in relazione a quanto previsto alla lettera *a)* del successivo punto 3.1, formate con le modalità ed i criteri previsti in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e tenendo conto di quanto previsto ai successivi punti 3.8 e 3.9. Pertanto si farà riferimento, per quanto applicabili, ai contenuti in materia di procedure, modalità e criteri selettivi di cui alle circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000 e n. 900516 del 13 dicembre 2000, rispettivamente relative, la prima, alle attività estrattive e manifatturiere, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e di acqua calda nonché di fornitura di servizi, in seguito «settore industria» e, la seconda, alle attività turistico-alberghiero, in seguito «settore turismo».

In particolare sono ammissibili alle agevolazioni suddette i programmi d'investimento promossi:

dalle imprese estrattive e manifatturiere, ivi comprese anche le attività agroindustriali, che possono riguardare solo uno o più dei settori produttivi di cui alle sezioni C - «Estrazioni di minerali» e D - «Attività manifatturiere» della classificazione delle attività economiche ISTAT '91, fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione europea di cui al punto 2.6 della detta circolare ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000. L'attività estrattiva, che deve essere pertinente alla estrazione di minerali dal suolo, e quella manifatturiera, che deve essere tesa alla lavorazione di materie prime e/o di semilavorati per l'ottenimento di altri semilavorati e/o finiti, devono inoltre essere comprovabili dall'impresa proponente attraverso la puntuale esposizione nella prima parte del business plan (si veda il punto 3.8 della citata circolare n. 900315) del proprio ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste;

dalle imprese operanti nel settore delle costruzioni di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ISTAT '91 per le quali, in relazione alla particolarità del settore ed alle modalità operative di utilizzo dei beni strumentali, l'ammissibilità dei beni stessi, qualora non utilizzati in una stabile unità produttiva, è condizionata all'impegno, pena la revoca delle agevolazioni, da parte dell'impresa all'utilizzo degli stessi, per i cinque anni successivi alla data di entrata in funzione, esclusivamente in cantieri ubicati nei territori del contratto d'area interessato. Per gli altri aspetti concernenti la concessione delle agevolazioni valgono i criteri e le modalità previste al punto 2.5 della suddetta circolare n. 900315 del 14 luglio 2000;

dalle imprese fornitrici di servizi che possono riguardare uno o più dei settori riportati nell'Allegato 2 alla detta circolare ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000;

dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e di acqua calda, di cui alle classi 40.10 e 40.30 della citata classificazione delle attività economiche ISTAT '91, limitatamente agli impianti alimentati mediante la trasformazione di rifiuti organici o di prodotti vegetali (c.d. Biomasse) la cui potenza elettrica non sia superiore a 50 MW e con indice energetico non inferiore a 0,60.

Per indice energetico si intende quello definito con delibera del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992 e sintetizzato nella formula seguente:

$$\mathrm{Ien} = (\mathrm{Ee}/\mathrm{Ec}) + [\mathrm{Et}/(0,9\mathrm{Ec})] - \mathrm{a}$$

Ove:

Ee = Energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al netto dell'energia assorbita dai servizi ausilari

Et = Energia termica prodotta annualmente dall'impianto

Ec = Energia immessa annualmente nell'impianto attraverso i combustibili fossili commerciali

a = [(1/0,60) - 1] × [0,60 - (Ee /Ec)].

L'impianto deve obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma d'investimento da agevolare, della strumentazione necessaria per le verifiche, da effettuare sulla base della vigente normativa, utili alla rilevazione degli elementi occorrenti per il calcolo del suddetto indice;

dalle imprese che svolgono attività di gestione di strutture turistiche, come individuate all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di una o più delle ulteriori attività indicate dalla regione, nel cui territorio ricade il contratto d'area, per i bandi del «settore turismo» della legge n. 488/1992. Per queste ultime si considerano ammissibili alle agevolazioni quelle che risultano indicate dalla regione alla data del decreto di cui al punto 3.2.

2.2 *Le spese relative alla realizzazione delle iniziative proposte dalle imprese di cui sopra sono ammissibili alle agevolazioni finanziarie solo ed esclusivamente qualora inserite in programmi d'investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello della presentazione del modulo di domanda.*

2.3 Le tipologie di investimento ammissibili sono il «nuovo impianto» e, limitatamente ai contratti d'area previsti per legge (Avellino, Salerno e Potenza), le iniziative imprenditoriali dirette «all'ampliamento» di attività esistenti. Quest'ultima tipologia risulterà ammissibile, nel rispetto delle condizioni di cui alle deliberazioni CIPE del 17 marzo 2000 (punto 2.1) e 2 novembre 2000 solo nel caso in cui:

a) non si tratti di rilocalizzazioni di cicli produttivi o di impianti preesistenti anche in aree diverse da quelle comprese nel contratto d'area;

b) la solidità economica-finanziaria dell'azienda e la sua capacità di stare sul mercato siano dimostrate nel complesso e riconosciute, in particolare, sulla base degli investimenti già realizzati sul territorio;

c) l'occupazione prevista sia aggiuntiva rispetto ai livelli occupazionali riferiti alle aziende interessate o, qualora queste facciano parte di un gruppo imprenditoriale, all'intero gruppo;

d) il rapporto tra contributo pubblico richiesto e nuovi addetti previsti non superi di oltre il 10% quello medio delle iniziative di ampliamento agevolate nella medesima regione a valere sul bando della legge n. 488/1992, emanato in data 6 febbraio 1998.

Per quanto riguarda gli ampliamenti, la positiva conclusione dell'istruttoria è comunque subordinata alla documentazione dell'avvenuta verifica delle condizioni di flessibilità che sarà attuata tra le parti sociali, tenendo conto della consistenza dell'occupazione aggiuntiva.

2.4 L'importo complessivo massimo degli investimenti ammessi ai benefici finanziari per il contratto d'area, come detto, non può superare i 300 miliardi di lire (154,937 Meuro), fatta salva la deroga (vedi punto 1.3 precedente) per il contratto d'area di Torrese Stabiese. Risulta pertanto che l'importo massimo ammissibile per il completamento di ciascun contratto d'area di cui alle indicate deliberazioni CIPE non potrà superare il valore pari alla differenza tra l'indicato importo di lire 300 miliardi (154,937 Meuro) e l'importo totale (comprensivo delle spese, ove previste, per la realizzazione di opere infrastrutturali) dei programmi d'investimento già ammessi a fruire delle risorse CIPE, risultante dal contratto d'area base e dai protocolli aggiuntivi come sottoscritti. Pertanto, al fine di determinare detto importo non si terrà conto di eventuali provvedimenti di revoca e di rideterminazione dei contributi concessi, nonché di rinunce da parte delle ditte beneficiarie al contributo medesimo, intervenuti a partire dalla data di sottoscrizione del contratto d'area base e di quella dei protocolli aggiuntivi.

3. *Procedure per l'emanazione del bando e la formazione delle graduatorie con riferimento alla normativa dei contratti d'area.*

3.1 Ai fini dell'emanazione del bando e per la formazione delle graduatorie, di cui al successivo punto 3.7, il responsabile unico del contratto d'area interessato, nel rispetto della procedura di concertazione prevista dalla regolamentazione vigente per il contratto d'area nei rapporti con i soggetti promotori;

deve:

a) indicare, sulla base dell'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili, calcolato come riportato al precedente punto 2.4, se intende riservare detto importo ai soli programmi del «settore industria» o del solo «settore turismo», ovvero ad entrambi; in tale ultimo caso deve ripartire detto importo in percentuali da attribuire ai programmi del «settore industria» ed a quelli del «settore turismo»;

b) individuare, nell'ambito territoriale del contratto d'area, i comuni nei quali vi sono aree disponibili, per destinazione urbanistica conforme alle attività ammissibili indicate alla precedente lettera *a)*, e dotate delle necessarie infrastrutture, attestandone la sussistenza e limitando ad essi l'ubicazione dei programmi agevolabili, ferme restando le successive verifiche da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione CIPE, n. 127, in data 11 novembre 1998, punto *c)*, comma 3, i cui esiti saranno comunicati anche al responsabile unico.

c) indicare la banca concessionaria tra quelle convenzionate con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'applicazione del sistema agevolativo della legge n. 488/1992;

può:

d) individuare due o più settori produttivi, con riferimento alle prime due cifre del codice ISTAT '91, tra quelli ammissibili alle agevolazioni, sulla base di quanto stabilito al precedente punto *a)*, del «settore industria» e/o due o più tra le attività ammissibili fra quelle del «settore turismo», ai quali limitare l'accesso alle agevolazioni;

e) individuare all'interno dell'ambito territoriale definito dalla precedente lettera *b),* eventuali ambiti più ristretti ai quali limitare l'ubicazione dei programmi da agevolare;

f) indicare eventuali riserve di fondi a favore delle PMI o di particolari settori o attività produttive o di ambiti territoriali, dei quali si terrà conto ai fini della concessione delle agevolazioni sulla base delle graduatorie.

Di tali determinazioni il responsabile unico deve dare tempestiva comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di poter consentire l'attivazione del bando di cui al successivo punto.

3.2 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, procede alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del bando per il completamento del contratto d'area interessato solo dopo che sarà pervenuta la comunicazione del responsabile unico di cui al precedente punto 3.1. Il bando, tra l'altro, indicherà:

le date di apertura e di chiusura previsti per la presentazione delle domande;

la banca concessionaria individuata dal responsabile unico;

l'importo complessivo massimo ammissibile dei programmi d'investimento per il completamento del contratto d'area, determinato sulla base di quanto già riportato al precedente punto 2), ultimo comma;

le eventuali indicazioni pervenute dal responsabile unico in ordine agli argomenti di cui al precedente punto 3.1;

il rapporto medio, di cui al precedente punto 2.3, lettera *d)*, tra contributo pubblico e nuovi addetti delle iniziative di «ampliamento» agevolate nella regione di appartenenza dei territori del contratto d'area, a valere sul bando della legge n. 488/1992, emanato in data 6 febbraio 1998.

3.3 La presentazione delle domande, i tempi, le procedure, e le modalità di svolgimento dell'istruttoria e la concessione e l'erogazione delle agevolazioni sono disciplinati dalle dette circolari ministeriali n. 900315, per il «settore industria», e n. 900516, per il «settore turismo», salvo quanto disposto dai punti seguenti.

3.4 Le domande di agevolazione, complete di tutta la documentazione necessaria, possono essere presentate solo a partire dalla data di apertura indicata nel bando di cui al precedente punto 3.2. Contestualmente alla presentazione della domanda alla banca concessionaria le imprese inviano copia del modulo di domanda e della scheda tecnica al responsabile unico del contratto d'area che, entro il termine di trenta giorni a partire dalla data di chiusura del bando, può comunicare eventuali osservazioni alla banca stessa.

La prevista cauzione, disciplinata e determinata secondo quanto indicato dalle predette circolari applicative della legge n. 488/1992, qualora effettuata in contanti, viene versata su apposito conto corrente aperto dalla banca concessionaria, intestato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3.5 La banca concessionaria, unitamente alle relazioni istruttorie di tutte le domande di agevolazione presentate, invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche una relazione riepilogativa, per i soli programmi istruiti con esito positivo, dalla quale risultino gli elementi sufficienti ad individuare, per ciascun programma di investimento, la esatta ubicazione del suolo ove esso verrà realizzato.

3.6 Per ognuno dei protocolli aggiuntivi individuati nelle richiamate deliberazioni del CIPE è prevista, sulla base delle indicazioni del responsabile unico di cui alla lettera *a)* del precedente punto 3.1; la formazione di una graduatoria per il «settore industria» e/o di una per il «settore turismo».

Ciascuna graduatoria medesima accoglie sia i programmi dei cosiddetti «grandi progetti» che quelli diversi dai «grandi progetti» come definiti al punto 6.1, lettere *i)* e *ii)* della indicata circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.

3.7 Ai fini della formazione della graduatoria saranno utilizzati gli indicatori già previsti nelle citate circolari ministeriali n. 900315 e n. 900516 con la esclusione di quello relativo alla priorità regionale, cosiddetto «indicatore n. 4». In merito si richiamano in sintesi gli indicatori che dovranno essere utilizzati per la formazione della graduatoria del «settore industria»:

indicatore n. 1, è il rapporto tra il capitale proprio investito e da investire nel programma e l'investimento complessivo del programma medesimo, risultanti dalla istruttoria bancaria;

indicatore n. 2, è il rapporto tra il numero di occupati attivati dal programma e l'investimento complessivo;

indicatore n. 3, è pari al rapporto tra la misura massima dell'agevolazione concedibile, per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unità produttiva, e la misura richiesta dall'impresa proponente;

indicatore n. 5, è determinato dal punteggio complessivo attribuito a ciascun programma in relazione al livello di attenzione dimostrato dall'impresa richiedente nei confronti delle tematiche ambientali, con riferimento, in generale, alla certificazione ambientale dei processi produttivi, all'utilizzazione di tecnologie atte a ridurre gli impatti sull'ambiente attraverso la riduzione delle risorse naturali impiegate e dei quantitativi di rifiuti prodotti, nonché alle prestazioni ambientali che si impegna ad ottenere in termini di eliminazione dell'uso di sostanze pericolose negli impianti e/o processi produttivi e nei prodotti commercializzati, di qualità e quantità degli scarichi idrici e delle emissioni gassose.

Relativamente, invece, alla formazione della graduatoria del «settore turismo» verranno utilizzati i suddetti indicatori nn. 1, 2 e 3. I valori di detti indicatori sono incrementati del 5% nel caso l'impresa proponente abbia già aderito o intenda aderire, entro l'esercizio «a regime» dell'iniziativa da agevolare al sistema internazionale riconosciuto di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

3.8 Le agevolazioni sono concesse sulla base della posizione assunta da ciascun programma d'investimento nella rispettiva graduatoria, seguendo l'ordine decrescente, partendo dalla prima e fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascun contratto d'area, tenendo conto delle eventuali riserve di cui alla lettera *f)* del precedente punto 3.1.

Nel caso in cui l'ammontare degli investimenti ritenuti ammissibili dalla banca concessionaria per l'ultimo programma collocato in posizione utile nella graduatoria di cui al precedente punto 3.6 comporti il superamento del prescritto tetto di 300 miliardi di lire (154,937 Meuro), fatta eccezione (vedi precedente punto 1.3) per il contratto d'area di Torrese Stabiese, l'agevolazione è calcolata limitatamente all'ammontare dell'investimento che raggiunge il suddetto tetto, considerando, così, agevolato il programma per l'intero importo ammesso dalla banca concessionaria, fatta salva la espressa rinuncia da parte della ditta.

I provvedimenti di concessione delle agevolazioni, che verranno emessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a favore delle imprese, saranno inviati in copia, per conoscenza, al responsabile unico del contratto d'area.

3.9 Le agevolazioni concesse per ciascun programma verranno, nei tempi e nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dalle richiamate circolari ministeriali, rese disponibili dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in due o tre quote annuali di uguale importo, con accredito presso il conto corrente aperto dalla banca concessionaria interessata. L'erogazione a favore dell'impresa vengono effettuate dalla banca medesima che ne darà contestuale comunicazione al responsabile unico.

3.10 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia copia del provvedimento di concessione definitiva anche al responsabile unico.

3.11 Il responsabile unico, nell'ambito delle proprie competenze previste dalle norme in vigore in materia di contratto d'area, dovrà svolgere un'adeguata attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione degli investimenti produttivi agevolati al fine di individuare e ove, necessario, realizzare, di concerto con i soggetti promotori, quelle condizioni sia di ordine tecnico che amministrative che permettano la massima accelerazione della realizzazione degli investimenti agevolati stessi. Di tale attività dovrà dare comunicazione con apposita relazione scritta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con cadenza semestrale entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno fino alla completa realizzazione di tutti gli investimenti interessati.

Roma, 15 gennaio 2001

Il Ministro: LETTA

01A0966

CIRCOLARE 23 gennaio 2001, n. **900038.**

Agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992. Aggiornamento dell'elenco delle banche concessionarie e degli istituti collaboratori convenzionati riportato in allegato alle circolari n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900519 del 13 dicembre 2000.

Alle imprese interessate

Alle banche concessionarie

Agli istituti collaboratori

All'A.B.I.

All'ASS.I.LE.A.

All'ASS.I.RE.ME.

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confeesercenti

All'Ance

Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento alle circolari n. 900516 e n. 900519 entrambe in data 13 dicembre 2000, pubblicate nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2001, e in particolare all'elenco ad esse allegato delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli adempimenti connessi alla concessione ed erogazione della agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 e dei seguenti soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria (istituti collaboratori) convenzioni con le banche concessionarie medesime, si porta a conoscenza degli enti in indirizzo quanto seguente:

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con Banca Mediocredito S.p.a. è impiegato con la società Privata Leasing S.p.a. - Reggio Emilia;

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con Centrobanca S.p.a. è integrato con le società Centro Leasing S.p.a. - Firenze e Focus Leasing.it - Milano;

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con SF Studio Finanziario S.p.a. è integrato con la società Focus Leasing.it - Milano.

Roma, 23 gennaio 2001

Il direttore generale: SAPPINO

01A0965

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato relativo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Indonesia per la cooperazione culturale.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 2000, a pagina 36, si devono considerare le seguenti rettifiche:

«entrata in vigore dell'Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di Indonesia per la *cooperazione culturale e tecnica*, firmato a Jakarta il 20 ottobre 1997», leggasi: *«cooperazione culturale»;*

«...è stata autorizzata con legge n. 100 del 18 aprile 2000», leggasi: «legge n. 108».

01A0903

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 31 gennaio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9293
Yen giapponese	107,87
Corona danese	7,4611
Lira Sterlina	0,63670
Corona svedese	8,8395
Franco svizzero	1,5302
Corona islandese	79,83
Corona norvegese	8,2050
Lev bulgaro	1,9557
Lira cipriota	0,57877
Corona ceca	34,690
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,18
Litas lituano	3,7182
Lat lettone	0,5753
Lira maltese	0,4090
Zloty polacco	3,7970
Leu romeno	24445
Tallero sloveno	215,1859
Corona slovacca	43,633
Lira turca	628563
Dollaro australiano	1,7034
Dollaro canadese	1,3954
Dollaro di Hong Kong	7,2477
Dollaro neozelandese	2,1113
Dollaro di Singapore	1,6194
Won sudcoreano	1170,17
Rand sudafricano	7,2044

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A1155

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doxiproct»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 593 del 12 luglio 2000

Specialità medicinale DOXIPROCT:

«supposte», 8 supposte, A.I.C. n. 023817024;

«20 g pomata» 1 tubo, A.I.C. n. 023817048.

Società: Abiogen Pharma S.p.a., via S. Antonio, 61 - 56125 Pisa.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio di automedicazione (OTC).

Si autorizza per le confezioni della specialità medicinale in oggetto, la classificazione in «c» e la collocazione tra i «medicinali non soggetti a prescrizione medica - medicinali da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992). I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A0928

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emla»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 864 del 27 ottobre 2000

Specialità medicinale: EMLA.

Confezioni:

«1 tubo crema» 5 G + 2 cerotti - A.I.C. n. 027756016;

«5 tubi crema» 5 G + 10 cerotti - A.I.C. n. 027756028.

Società: Astrazeneca S.p.a. - Palazzo Volta - Via F. Sforza - 20089 Basiglio (Milano).

È approvata l'estensione d'uso ai bambini ma limitato a partire dai tre mesi. Da uno a tre mesi potrà essere usato in bambini sani da sottoporre a interventi di chirurgia minore (es. circoncisione). Il prodotto dovrà essere controindicato al di sotto di un mese. I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A0929

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcijex»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 947 del 30 ottobre 2000

Specialità medicinale: CALCIJEX.

Confezione: «1 μG/ML soluzione iniettabile» 25 fiale - A.I.C. n. 028819011;

Società: Abbott S.p.a. - Via Pontina km 52 - Campoverde - Aprilia - 04010 Latina.

È approvata la modifica delle indicazioni terapeutiche da: il Calcijex (calcitriolo iniettabile) è indicato per il trattamento della ipocalcemia in pazienti sottoposti a dialisi per insufficienza renale cronica, a: il Calcijex (calcitriolo iniettabile) è indicato per il trattamento della ipocalcemia e/o nell'iperparatiroidismo secondario nei pazienti sottoposti a dialisi per insufficienza renale cronica.

Vengono inoltre autorizzate le modifiche del RCP in particolare al paragrafo 4.2 e 4.4 relativi alle avvertenze e precauzioni.

Il nuovo RCP corretto e approvato è allegato al presente provvedimento.

01A0930

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Lozione Vittoria».

Estratto decreto n. 1022 del 14 dicembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LOZIONE VITTORIA, nella confezione «0,1 g/100 g soluzione cutanea» flacone da 1000 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con autorizzazione n. 12945 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Ottolenghi & C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cuneo n. 5 - Trofarello (Torino), codice fiscale 04725270013;

A.I.C. n. 035060021 (in base 10) 11FY9P(in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: dott. Ottolenghi & C. S.r.l. - Trofarello (Torino);

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal comma 2 di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società dr. Ottolenghi & C. S.r.l. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 1023 del 14 dicembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LOZIONE VITTORIA, nella confezione «0,1 G/100 G soluzione cutanea» flacone da 250 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12945 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: dott. Ottolenghi & C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cuneo, 5, Trofarello (Torino) codice fiscale 04725270013.

A.I.C. n. 035060019 (in base 10), 11FY9M (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: dott. Ottolenghi & C. S.r.l. - Trofarello (Torino).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989 n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società dott. Ottolenghi & C. S.r.l. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 1024 del 14 dicembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LOZIONE VITTORIA, nella confezione «0,1 G/100 G soluzione cutanea» flacone da 500 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12945 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: dott. Ottolenghi & C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cuneo, 5, Trofarello (Torino) codice fiscale 04725270013.

A.I.C. n. 035060033 (in base 10), 11FYB1 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: dott. Ottolenghi & C. S.r.l. - Trofarello (Torino);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3, decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989 n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società dott. Ottolenghi & C. S.r.l. titolare dell'A.I.C.

01A0931-01A0932-01A0933

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Talco Mentolato»

Estratto decreto n. 1028 del 20 dicembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TALCO MENTOLATO, per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «1% polvere cutanea» flacone 100 G alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Giovanni Ogna e Figli S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Zara, 23, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 00881820153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «1% polvere cutanea» falcone 100 G.

A.I.C. n. 029451010/G (in base 10), 0W2SS2 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvera cutanea.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Giovanni Ogna e figli S.p.a., stabilimento sito in Muggiò (Italia) via Figini n. 41, (produzione completa); laboratorio farmacologico milanese stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso n. 273 (produzione completa).

Composizione: 100 G.

Principio attivo: mentolo naturale 1 G.

Eccipiente: Talco purificato 99 G.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0935

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metadone cloridrato»

Estratto decreto G n. 1 dell'11 gennaio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune METADONE CLORIDRATO nella forma e confezioni: «0,1% sciroppo», 1 flacone da 5 ml, «0,1% sciroppo», 1 flacone da 10 ml, «0,1 % sciroppo», 1 flacone da 20 ml, «0,1% sciroppo», 1 flacone da 40 ml, «0,1% sciroppo», 1 flacone da 60 ml, «0,1% sciroppo», 1 flacone 80 ml, «0,1% sciroppo», 1 flacone da 100 ml, «0,1% sciroppo», 1 flacone da 500 ml, «0,1% sciroppo», 1 flacone da 1000 ml.

Titolare A.I.C.: Società Istituto Biochimico Pavese Pharma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa n. 10, codice fiscale 11278030157.

Produttore: la produzione il controllo e il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa n. 10.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,1% sciroppo», 1 flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 034641011/G (in base 10), 11153M (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«0,1% sciroppo», 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 034641023/G (in base 10), 11153Z (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«0,1% sciroppo», 1 flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 034641035/G (in base 10), 11154C (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«0,1% sciroppo», 1 flacone da 40 ml;

A.I.C. n. 034641047/G (in base 10), 11154R (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«0,1% sciroppo», 1 flacone da 60 ml;

A.I.C. n. 034641050/G (in base 10), 11154U (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«0,1% sciroppo», 1 flacone da 80 ml;

A.I.C. n. 034641062/G (in base 10), 111556 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«0,1% sciroppo», 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 034641074/G (in base 10), 11155L (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«0,1% sciroppo», 1 flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 034641086/G (in base 10), 11155Y (in base 32);

classe: «A» per uso ospedaliero «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«0,1% sciroppo», 1 flacone da 1000 ml;

A.I.C. n. 034641098/G (in base 10), 11156B (in base 32);

classe: «A» per uso ospedaliero «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: per la forma farmaceutica e confezioni:

«0,1% sciroppo», 1 flacone da 5 ml;

«0,1% sciroppo», 1 flacone da 10 ml;

«0,1% sciroppo», 1 flacone da 20 ml;

«0,1% sciroppo», 1 flacone da 40 ml;

«0,1% sciroppo», 1 flacone da 60 ml;

«0,1% sciroppo», 1 flacone da 80 ml;

«0,1% sciroppo», 1 flacone da 100 ml.

Medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992). Tabella di appartenenza secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;

per la forma farmaceutica e confezione:

«0,1% sciroppo», 1 flacone da 500 ml;

«0,1% sciroppo», 1 flacone da 1000 ml.

Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992). Tabella di appartenenza secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990.

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: Metadone cloridrato 100mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: sindromi dolorose di entità severa in pazienti che non rispondono più a un trattamento sequenziale con farmaci analgesici antinfiammatori non steroidei, steroidei, oppioidi deboli. Nel trattamento di disassuefazione da narcotico-stupefacenti.

N.B. Il trattamento disintossicante e il trattamento di mantenimento devono essere seguiti sotto controllo medico.

Se il Metadone viene somministrato per il trattamento dell'eroino-dipendenza per più di tre settimane, il procedimento passa dal trattamento della sindrome acuta da astinenza alla terapia di mantenimento.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0934

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Centralfrigor Marconi S.r.l.», in San Benedetto del Tronto, ad ampliare il proprio magazzino generale.

Con decreto ministeriale del 17 gennaio 2001 la società «Cetralfrigor Marconi S.r.l.», con sede in San Benedetto del Tronto, fraz. Porto D'Ascoli è stata autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con un nuovo complesso sito in Monteprandone (Ascoli Piceno), contrada S. Anna.

01A0963

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei comuni di Piazzola sul Brenta e Calci

Con decreto n. 60535 in data 29 dicembre 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Piazzola sul Brenta (Padova) destinato nel N.C.T. del comune di Piazzola sul Brenta nei seguenti fogli:

fl 30 - mapp. 1421 (ex 134 1/2) di mq 1278;

fl 30 - mapp. 1422 (ex 92 1/2) di mq 1484;

fl 31A - mapp. 1513 (ex 29/b) di mq 231;

fl 31A - mapp. 1509 (ex 32 1/2) di mq 563;

fl 31A - mapp. 1517 (ex 32/b) di mq 1347;

fl 31A - mapp. 1510 (ex 228 1/2) di mq 261;

fl 31A - mapp. 1521 (ex 228/b) di mq 97;

fl 31A - mapp. 1523 (ex 228/d) di mq 5;

fl 31 - mapp. 1511 (ex 36 1/2) di mq 2838,

per una complessiva superficie di mq 8104, non più utile ai fini della bonifica.

Con decreto n. 8403 in data 29 dicembre 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno in comune di Calci (Pisa), località «Ponte dello Zucchino» censito nel catasto terreni del comune di Calci al foglio 21 - particella 120 (ex particella 61/b) - di mq 170, non più utile ai fini della bonifica.

01A0807-01A0808

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della Po Vita Compagnia di Assicurazioni S.p.a., in Parma

Con provvedimento n. 1766 del 10 gennaio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 il nuovo testo dello statuto sociale della Po Vita Compagnia di Assicurazioni S.p.a. con le modifiche deliberate in data 31 ottobre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 6, aumento del capitale sociale da 20.000.000 di euro a 26.000.000 di euro; art. 17, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'oggetto sociale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

01A0768

Modificazioni allo statuto della Credit Ras Vita S.p.a. in Milano

Con provvedimento n. 1774 del 19 gennaio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Credit Ras Vita S.p.a. con le modifiche apportate in data 5 ottobre 2000, in sede di omologazione presso il tribunale di Milano, relative all'art. 31, comma 4 (nuovi limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del collegio sindacale).

01A0942

Modificazioni allo statuto della Dival Vita S.p.a. in Milano

Con provvedimento n. 1773 del 19 gennaio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Dival Vita S.p.a. con le modifiche apportate in data 18 ottobre 2000, in sede di omologazione presso il tribunale di Milano, relative all'art. 27, comma 3 (nuovi limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del collegio sindacale).

01A0943

COMUNE DI CANDELO

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Candelo (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione n. 249 del 27 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF:

(Omissis).

Di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) nella misura dello 0,5%.

01A1051

COMUNE DI DOLIANOVA

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Dolianova (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione n. 183, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF:

(Omissis).

Di fissare, per l'anno 2001, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4% per mille.

01A1052

COMUNE DI FIUMICINO

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Fiumicino (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione n. 3 del 4 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF:

(Omissis).

Di confermare, per l'anno 2001, l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF mantenendo l'aliquota dello 0,1 per cento.

01A1053

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Grisignano di Zocco (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione n. 74 del 27 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF:

(Omissis).

Di attivare l'addizionale comunale facoltativa all'IRPEF, con aliquota dello 0,2%, a partire dall'anno 2001.

01A1054

COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Sant'Angelo a Cupolo (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione n. 19 del 28 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF:

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota «opzionale» sull'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,2 punti percentuali.

01A1055

COMUNE DI VALDIDENTRO

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Valdidentro (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione n. 4 del 3 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF:

(Omissis).

Ha confermato per l'anno 2001, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'importo dello 0,2%.

01A1056

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 21 gennaio 2001 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 28 d'interesse relativa al trimestre 21 ottobre 2000 - 20 gennaio 2001 del prestito «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994-2004» a tasso variabile di nominali lire 1.000 miliardi - ISIN IT00000508165 - ridenominato in € 516.456.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 nella misura dell'1,35% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che: il tasso d'interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 29, pagabile dal 21 aprile 2001, resta fissato nella misura dell'1,30% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered a tre mesi (EURIBOR). La quotazione dell'EURIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito REUTERS, nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondando allo 0,05% più vicino:

$$T = (EURIBOR\ 1)\hat{}(O{,}25) - 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e EURIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

N.B.: Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

01A0941

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651026/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.